



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2011/0152(COD)

16.12.2011

EMENDAMENTI 19 - 233

Progetto di relazione
Elisabeth Morin-Chartier
(PE474.084v02-00)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Proposta di direttiva
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

AM\886093IT.doc

PE478.400v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

Emendamento 19
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La direttiva 2004/40/CE dovrebbe essere abrogata e dovrebbero essere adottate misure più adeguate e proporzionate per la protezione dei lavoratori dai rischi collegati ai campi elettromagnetici. ***Il presente atto non affronta tuttavia il problema degli effetti di lungo periodo, compresi i possibili effetti cancerogeni dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che variano nel tempo, dal momento che non si dispone attualmente di prove scientifiche concludenti in grado di stabilire una relazione causale.*** Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.

Emendamento

(6) La direttiva 2004/40/CE dovrebbe essere abrogata e dovrebbero essere adottate misure più adeguate e proporzionate per la protezione dei lavoratori dai rischi collegati ai campi elettromagnetici. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza. ***La presente direttiva, su proposta della Commissione, dovrebbe essere rivista entro 5 anni al fine di includervi la protezione dei lavoratori dagli effetti di lungo periodo nonché dagli effetti sulla sicurezza sulla base delle prove scientifiche riguardo a detti effetti causati dall'esposizione a campi elettromagnetici.***

Or. en

Emendamento 20
Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La direttiva 2004/40/CE dovrebbe essere abrogata e dovrebbero essere adottate misure più adeguate e

Emendamento

(6) La direttiva 2004/40/CE dovrebbe essere abrogata e dovrebbero essere adottate misure più adeguate e

proporzionate per la protezione dei lavoratori dai rischi collegati ai campi elettromagnetici. Il presente atto non affronta tuttavia il problema degli effetti di lungo periodo, compresi i possibili effetti cancerogeni dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che variano nel tempo, dal momento che non si dispone attualmente di prove scientifiche conclusive in grado di stabilire una relazione causale. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.

proporzionate per la protezione dei lavoratori dai rischi collegati ai campi elettromagnetici. Il presente atto non affronta tuttavia **attualmente** il problema degli effetti di lungo periodo, compresi i possibili effetti cancerogeni dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che variano nel tempo, dal momento che non si dispone attualmente di prove scientifiche conclusive in grado di stabilire una relazione causale. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza. ***La Commissione e gli Stati membri dovrebbero intensificare la ricerca e la raccolta di dati sugli effetti di lungo periodo dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che variano nel tempo. La Commissione dovrebbe esaminare le prove scientifiche degli effetti di lungo periodo entro cinque anni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e presentare una proposta per la sua revisione al fine di includervi la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori da detti effetti di lungo periodo.***

Or. en

Emendamento 21
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Ogni cinque anni la Commissione esamina le prove scientifiche riguardo

agli effetti di lungo periodo causati dall'esposizione a campi elettromagnetici e presenta una proposta di revisione della direttiva al fine di includere gli effetti di lungo periodo nel suo ambito di applicazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende incoraggiare la Commissione a elaborare, ogni cinque anni, una valutazione dei possibili effetti di lungo periodo causati dai campi elettromagnetici e ad estendere l'ambito di applicazione della direttiva a tutti i rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Emendamento 22

Evelyn Regner

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, e lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli in materia di protezione dei lavoratori, segnatamente la fissazione di valori inferiori per i valori di orientamento e i valori di azione o il valore limite giornaliero di esposizione ai campi elettromagnetici. L'attuazione della presente direttiva non **può** giustificare tuttavia un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

Emendamento

(7) La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, e lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli in materia di protezione dei lavoratori, segnatamente la fissazione di valori inferiori per i valori di orientamento e i valori di azione o il valore limite giornaliero di esposizione ai campi elettromagnetici. L'attuazione della presente direttiva non **deve** giustificare tuttavia un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

Or. de

Emendamento 23

Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La Commissione, al più tardi entro cinque anni dall'adozione della direttiva, presenta una proposta per la soppressione della deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, i lavoratori esposti alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica non sono coperti dai valori limite di esposizione e dai valori di azione stabiliti dalla direttiva. L'emendamento intende limitare la deroga nel tempo.

Emendamento 24
Karima Delli

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Gli effetti indesiderati sul corpo umano dipendono dalla frequenza del campo elettromagnetico o della radiazione cui esso è esposto, da 0 Hz a 100 kHz e al di sopra di 100 kHz. È quindi opportuno prendere in considerazione due diversi sistemi di limitazione della esposizioni per proteggere i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.

soppresso

Or. en

Motivazione

La distinzione tra frequenza elevata e ridotta non è pertinente in quanto, nella maggior parte degli ambienti professionali, questi due tipi di campi elettromagnetici sono misti. Si propone pertanto di sopprimere detta distinzione.

Emendamento 25
Karima Delli

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, quest'ultima si applica al settore dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Emendamento

(13) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, quest'ultima si applica al settore dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, ***anche per quanto riguarda gli effetti dell'esposizione a lungo termine***, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 26
Karima Delli

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Potrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentirle di apportare modifiche puramente tecniche agli allegati della presente direttiva, in linea con l'adozione di direttive nel settore dell'armonizzazione tecnica e della standardizzazione e in conseguenza del progresso tecnico, delle modifiche delle più importanti norme

Emendamento

(14) Potrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentirle di apportare modifiche puramente tecniche agli allegati della presente direttiva, in linea con l'adozione di direttive nel settore dell'armonizzazione tecnica e della standardizzazione e in conseguenza del progresso tecnico, delle modifiche delle più importanti norme

tecniche o specifiche europee armonizzate delle nuove scoperte scientifiche concernenti i campi elettromagnetici, ed inoltre adeguare i **valori di orientamento e di azione** e i correlati elenchi di attività, posti di lavoro e tipi di attrezzature. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. La Commissione, al momento della preparazione e della redazione degli atti delegati, garantirà una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

tecniche o specifiche europee armonizzate delle nuove scoperte scientifiche concernenti i campi elettromagnetici, ed inoltre adeguare i correlati elenchi di attività, posti di lavoro e tipi di attrezzature. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. La Commissione, al momento della preparazione e della redazione degli atti delegati, garantirà una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

A fini di semplificazione e di una migliore protezione dei lavoratori, occorre sopprimere la distinzione tra valori di orientamento e valori di azione.

Emendamento 27 **Karima Delli**

Proposta di direttiva **Considerando 16**

Testo della Commissione

(16) Un sistema comprendente valori limite di esposizione, **valori di orientamento** e valori di azione, ove applicabile, dovrebbe essere considerato uno strumento volto a facilitare il raggiungimento di un alto livello di protezione contro i prevedibili effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Ma tale sistema può entrare in conflitto con specifiche condizioni in talune attività, come le procedure mediche che utilizzano tecniche di risonanza magnetica ovvero operazioni militari che richiedono l'interoperabilità e

Emendamento

(16) Un sistema comprendente valori limite di esposizione e valori di azione, ove applicabile, dovrebbe essere considerato uno strumento volto a facilitare il raggiungimento di un alto livello di protezione contro i prevedibili effetti nocivi per la salute **e la sicurezza** che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Ma tale sistema può entrare in conflitto con specifiche condizioni in talune attività, come le procedure mediche **specifiche** che utilizzano tecniche di risonanza magnetica ovvero operazioni militari che richiedono

in cui già vigono norme tecniche internazionalmente accettate che garantiscono una protezione equivalente dei lavoratori soggetti a specifiche situazioni di esposizione. È pertanto necessario tenere conto di tali condizioni particolari.

l'interoperabilità e in cui già vigono norme tecniche internazionalmente accettate che garantiscono una protezione equivalente dei lavoratori soggetti a specifiche situazioni di esposizione. È pertanto necessario tenere conto di tali condizioni particolari.

Or. en

Motivazione

A fini di semplificazione e di una migliore protezione dei lavoratori, occorre sopprimere la distinzione tra valori di orientamento e valori di azione. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe trattare tutti i tipi di risonanza magnetica per immagini nello stesso modo.

Emendamento 28

Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Un sistema comprendente valori limite di esposizione, valori di orientamento e valori di azione, ove applicabile, dovrebbe essere considerato uno strumento volto a facilitare il raggiungimento di un alto livello di protezione contro i prevedibili effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Ma tale sistema può entrare in conflitto con specifiche condizioni in talune attività, come le ***procedure mediche che utilizzano tecniche di risonanza magnetica ovvero*** operazioni militari che richiedono l'interoperabilità e in cui già vigono norme tecniche internazionalmente accettate che garantiscono una protezione equivalente dei lavoratori soggetti a specifiche situazioni di esposizione. È pertanto necessario tenere conto di tali condizioni particolari.

Emendamento

(16) Un sistema comprendente valori limite di esposizione, valori di orientamento e valori di azione, ove applicabile, dovrebbe essere considerato uno strumento volto a facilitare il raggiungimento di un alto livello di protezione contro i prevedibili effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Ma tale sistema può entrare in conflitto con specifiche condizioni in talune attività, come le operazioni militari che richiedono l'interoperabilità e in cui già vigono norme tecniche internazionalmente accettate che garantiscono una protezione equivalente dei lavoratori soggetti a specifiche situazioni di esposizione. È pertanto necessario tenere conto di tali condizioni particolari.

Emendamento 29
Karima Delli

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Un sistema in grado di garantire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici dovrebbe tenere debito conto degli specifici gruppi di lavoratori ed evitare i problemi d'interferenza ovvero effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo. I problemi di interferenza, in particolare per quanto riguarda gli stimolatori cardiaci, possono verificarsi a livelli inferiori ai valori di orientamento e di azione e dovrebbero pertanto essere oggetto di adeguate precauzioni e misure protettive.

Emendamento

(17) Un sistema in grado di garantire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti nocivi per la salute **e la sicurezza** che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici dovrebbe tenere debito conto degli specifici gruppi di lavoratori ed evitare i problemi d'interferenza ovvero effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo. I problemi di interferenza, in particolare per quanto riguarda gli stimolatori cardiaci, possono verificarsi a livelli inferiori ai valori di orientamento e di azione e dovrebbero pertanto essere oggetto di adeguate precauzioni e misure protettive.

Emendamento 30
Karima Delli

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Entro cinque anni la Commissione esamina le prove scientifiche riguardo agli effetti di lungo periodo causati dall'esposizione a campi elettromagnetici e presenta una proposta

di revisione della direttiva al fine di includervi la protezione dei lavoratori da detti effetti di lungo periodo.

Or. en

Emendamento 31
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva, che è la 20a direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione ai campi elettromagnetici **(da 0 Hz a 300 GHz)** durante il lavoro.

Emendamento

1. La presente direttiva, che è la 20a direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro.

Or. en

Motivazione

L'articolo 2, lettera a) fa riferimento a tale definizione.

Emendamento 32
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva fa riferimento ai rischi diretti per la salute e la sicurezza dei lavoratori generati da effetti nocivi noti di breve periodo sul corpo umano generati da campi elettrici o magnetici indotti, mediante assorbimento di energia

Emendamento

soppresso

e correnti di contatto. Essa disciplina inoltre gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza.

Or. en

Motivazione

Gli articoli 2 e 4 specificano gli elementi in questione.

Emendamento 33
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva non prende in considerazione gli effetti di lungo periodo.

soppresso

Or. en

Emendamento 34
Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva non prende in considerazione gli effetti di lungo periodo.

soppresso

Or. en

Emendamento 35
Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva non prende in considerazione gli effetti di lungo periodo.

soppresso

Or. fi

Motivazione

Questa precisazione non è necessaria, dal momento che attualmente non vi sono ricerche scientifiche sugli effetti di lungo periodo. Dal punto di vista dei lavoratori, gli effetti di lungo periodo sono altrettanto importanti, se non addirittura più importanti, degli effetti di breve periodo.

Emendamento 36
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva non prende in considerazione gli effetti di lungo periodo.

3. Per quanto concerne gli effetti di lungo periodo, si applicano gli obblighi stabiliti dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Or. en

Emendamento 37
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva **non** prende in considerazione **gli** effetti di **lungo** periodo.

3. La presente direttiva prende in considerazione **i rischi generati da** effetti **nocivi noti** di **breve** periodo **sulla base di**

prove scientifiche fondate.

Or. en

Emendamento 38

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) "effetti nocivi per la salute": effetti biologici che hanno un effetto dannoso sul benessere mentale, fisico e/o generale dei lavoratori esposti. Nella presente direttiva, sono presi in considerazione solo gli effetti di breve periodo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché la distinzione tra effetti nocivi per la salute ed effetti nocivi per la sicurezza non è chiara, questa definizione dovrebbe essere trattata all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento 39

Jutta Steinruck, Stephen Hughes

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

*(b) "effetti nocivi per la salute": effetti biologici che hanno un effetto dannoso sul benessere mentale, fisico e/o generale dei lavoratori esposti. **Nella presente direttiva, sono presi in considerazione solo gli effetti di breve periodo;***

(b) "effetti nocivi per la salute": effetti biologici che hanno un effetto dannoso sul benessere mentale, fisico e/o generale dei lavoratori esposti;

Or. de

Emendamento 40
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "effetti nocivi per la salute": effetti biologici che hanno un effetto dannoso sul benessere mentale, fisico *e/o generale* dei lavoratori esposti. Nella presente direttiva, sono presi in considerazione solo gli effetti di breve periodo;

Emendamento

(b) "effetti nocivi per la salute": effetti biologici che hanno un effetto dannoso sul benessere mentale *e* fisico dei lavoratori esposti. Nella presente direttiva, sono presi in considerazione solo gli effetti di breve periodo;

Or. de

Emendamento 41
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "effetti nocivi per la salute": effetti biologici che hanno un effetto dannoso sul benessere mentale, fisico *e/o generale* dei lavoratori esposti. Nella presente direttiva, sono presi in considerazione solo gli effetti di breve periodo;

Emendamento

(b) "effetti nocivi per la salute": effetti biologici che hanno un effetto dannoso sul benessere mentale *e* fisico dei lavoratori esposti. Nella presente direttiva, sono presi in considerazione solo gli effetti di breve periodo;

Or. de

Emendamento 42
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "effetti nocivi per la sicurezza": effetti che generano disturbi temporanei e

Emendamento

soppresso

influenzano le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e che pertanto possono influenzare negativamente la capacità di un lavoratore di lavorare in modo sicuro;

Or. en

Motivazione

Poiché la distinzione tra effetti nocivi per la salute ed effetti nocivi per la sicurezza non è chiara, questa definizione dovrebbe essere trattata all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento 43
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) "effetto diretto": un effetto diretto sul corpo umano provocato direttamente dalla presenza di un forte campo magnetico o elettrico, ad esempio la stimolazione di muscoli, nervi o organi sensoriali, il riscaldamento dei tessuti, vertigini o i dolori di testa;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente definizione dovrebbe essere affrontata all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento 44
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) "effetto diretto": un effetto diretto sul corpo umano provocato direttamente dalla

(c) "effetto diretto": un effetto diretto sul corpo umano provocato direttamente dalla

presenza di un forte campo magnetico o elettrico, ad esempio la stimolazione di muscoli, nervi o organi sensoriali, il riscaldamento dei tessuti, vertigini o ***dolori di testa***;

presenza di un forte campo magnetico o elettrico, ad esempio, ***a determinati livelli di frequenza***, la stimolazione di muscoli, nervi o organi sensoriali, il riscaldamento dei tessuti, vertigini o ***nausee***;

Or. fr

Motivazione

È opportuno chiarire che gli effetti diretti si verificano solo a determinati livelli di frequenza. Sarebbe preferibile parlare di nausea piuttosto che di dolori di testa. Mentre l'associazione della nausea con i campi magnetici statici elevati è riconosciuta, i dolori di testa non sono menzionati in nessuno dei tre documenti di raccomandazione dell'ICNIRP.

Emendamento 45
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "effetto diretto": un effetto diretto sul corpo umano provocato direttamente dalla presenza di un forte campo magnetico o elettrico, ad esempio la stimolazione di muscoli, nervi o organi sensoriali, il riscaldamento dei tessuti, vertigini ***o i dolori di testa***;

Emendamento

(c) "effetto diretto": un effetto diretto sul corpo umano provocato direttamente dalla presenza di un forte campo magnetico o elettrico, ad esempio la stimolazione di muscoli, nervi o organi sensoriali, il riscaldamento dei tessuti ***o*** vertigini;

Or. en

Motivazione

Non vi sono prove scientifiche della relazione tra campi magnetici o elettrici e dolori di testa. Questi ultimi possono essere causati da varie ragioni, all'interno e all'esterno del posto di lavoro.

Emendamento 46
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) "effetto indiretto": l'effetto su un oggetto, provocato dalla presenza di un forte campo elettrico o magnetico, che può divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute, ad esempio le correnti di contatto, i proiettili ferromagnetici o l'interferenza con dispositivi medici impiantabili attivi;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente definizione dovrebbe essere affrontata all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento 47

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) "valori limite di esposizione": limiti di esposizione ai campi elettromagnetici che sono stati stabiliti sulla base di effetti noti sulla salute e di considerazioni biologiche. **Il rispetto dei valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute garantirà che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro tutti gli effetti nocivi noti sulla salute. Il rispetto dei valori limite di esposizione per gli effetti sulla sicurezza garantirà che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro tutti gli effetti nocivi noti sulla salute e sulla sicurezza;**

(e) "valori limite di esposizione": limiti di esposizione ai campi elettromagnetici che sono stati stabiliti sulla base di effetti noti sulla salute e di considerazioni biologiche, **in particolare gli effetti termici e l'elettrostimolazione dei tessuti;**

Or. en

Emendamento 48
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) "valori limite di esposizione": limiti di esposizione ai campi elettromagnetici che sono stati stabiliti sulla base di effetti noti sulla salute e di considerazioni biologiche. Il rispetto dei valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute garantirà che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro tutti gli effetti nocivi noti sulla salute. Il rispetto dei valori limite di esposizione per gli effetti sulla sicurezza garantirà che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro tutti gli effetti nocivi noti sulla salute e sulla sicurezza;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 49
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "valore d'**orientamento**" e "valore d'**azione**": parametri direttamente misurabili — dipendenti dalla frequenza — il cui valore quantitativo è stabilito in termini di forza del campo elettrico (E), forza del campo magnetico (H), densità del flusso magnetico (B) e densità di potenza (S), e in rapporto ai quali devono essere adottate una o più misure specificate nella presente direttiva.

Emendamento

(f) "valore d'azione": parametri direttamente misurabili **dell'esposizione a un campo elettromagnetico** — dipendenti dalla frequenza — il cui valore quantitativo è stabilito **per garantire il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione tramite una semplificazione della valutazione oppure** in termini di forza del campo elettrico (E), forza del campo magnetico (H), densità del flusso magnetico (B) e densità di potenza (S), e in rapporto ai quali devono essere adottate una o più misure specificate nella presente

direttiva.

Or. en

Motivazione

A fini di semplificazione e di una migliore protezione dei lavoratori, occorre sopprimere la distinzione tra valori di orientamento e valori di azione.

Emendamento 50

Julie Girling

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "valore d'orientamento" e "valore d'azione": parametri direttamente misurabili – dipendenti dalla frequenza – il cui valore quantitativo è stabilito in termini di forza del campo elettrico (E), forza del campo magnetico (H), densità del flusso magnetico (B) e densità di potenza (S), e in rapporto ai quali devono essere adottate una o più misure specificate nella presente direttiva.

Emendamento

(f) "valore d'orientamento" e "valore d'azione": parametri direttamente misurabili – dipendenti dalla frequenza – il cui valore quantitativo è stabilito in termini di forza del campo elettrico (E), forza del campo magnetico (H), densità del flusso magnetico (B) e densità di potenza (S), e in rapporto ai quali devono essere adottate una o più misure specificate nella presente direttiva. ***La conformità al valore d'azione garantirà la conformità al valore limite di esposizione per gli effetti sulla salute. La conformità al valore d'orientamento garantirà la conformità ai pertinenti valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute e sulla sicurezza.***

Or. en

Emendamento 51

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2

2. Il "valore d'orientamento" di cui alla lettera f) del paragrafo 1 corrisponde a un livello di campo nel quale non dovrebbero prodursi effetti nocivi per la salute in normali condizioni di lavoro e per persone che non appartengono a un gruppo soggetto a rischi particolari. Di conseguenza, l'accuratezza della procedura di valutazione del rischio può essere ridotta al minimo. La conformità al valore d'orientamento garantirà la conformità ai pertinenti valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute e sulla sicurezza.

soppresso

Il "valore d'azione" di cui alla lettera f) del paragrafo 1 corrisponde al campo massimo direttamente misurabile per il quale è garantita la conformità automatica al valore limite di esposizione. Gli altri livelli di esposizione che si trovano tra il "valore d'orientamento" e il "valore d'azione" richiedono valutazioni più approfondite e misure preventive. La conformità con i valori d'azione garantirà la conformità con i pertinenti valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute.

Or. en

Motivazione

A fini di semplificazione e di una migliore protezione dei lavoratori, occorre sopprimere la distinzione tra valori di orientamento e valori di azione. La definizione dei valori di azione dovrebbe essere specificata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g).

Emendamento 52

Heinz K. Becker

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Il "valore d'orientamento" di cui alla lettera f) del paragrafo 1 corrisponde a un livello di campo nel quale non dovrebbero prodursi effetti nocivi per la salute in normali condizioni di lavoro e per persone che non appartengono a un gruppo soggetto a rischi particolari. Di conseguenza, l'accuratezza della procedura di valutazione del rischio può essere ridotta al minimo. La conformità al valore d'orientamento garantirà la conformità ai pertinenti valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute e sulla sicurezza.

Emendamento

2. Il "valore d'orientamento" di cui alla lettera f) del paragrafo 1 corrisponde a un livello di campo nel quale non dovrebbero prodursi effetti nocivi per la salute ***o effetti che possano costituire un rischio per la sicurezza*** in normali condizioni di lavoro e per persone che non appartengono a un gruppo soggetto a rischi particolari. Di conseguenza, l'accuratezza della procedura di valutazione del rischio può essere ridotta al minimo. La conformità al valore d'orientamento garantirà la conformità ai pertinenti valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute e sulla sicurezza.

Or. de

Emendamento 53
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il "valore d'azione" di cui alla lettera f) del paragrafo 1 corrisponde al campo massimo direttamente misurabile per il quale è garantita la conformità automatica al valore limite di esposizione. Gli altri livelli di esposizione che si trovano tra il "valore d'orientamento" e il "valore d'azione" richiedono valutazioni più approfondite **e** misure preventive. La conformità con i valori d'azione garantirà la conformità con i pertinenti valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute.

Emendamento

Il "valore d'azione" di cui alla lettera f) del paragrafo 1 corrisponde al campo massimo direttamente misurabile per il quale è garantita la conformità automatica al valore limite di esposizione. Gli altri livelli di esposizione che si trovano tra il "valore d'orientamento" e il "valore d'azione" richiedono valutazioni più approfondite **o** misure preventive. La conformità con i valori d'azione garantirà la conformità con i pertinenti valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute.

Or. en

Motivazione

Fintantoché l'esposizione è al di sotto del valore d'azione, la verifica della conformità ai

limiti di esposizione è facoltativa e non obbligatoria. Il presente emendamento è in linea con l'allegato II, sezione D: Misure preventive e altre condizioni.

Emendamento 54

Heinz K. Becker

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il "valore d'azione" di cui alla lettera f) del paragrafo 1 corrisponde al campo massimo direttamente misurabile per il quale è garantita la conformità automatica al valore limite di esposizione. Gli altri livelli di esposizione che si trovano tra il "valore d'orientamento" e il "valore d'azione" richiedono valutazioni più approfondite e misure preventive. La conformità con i valori d'azione garantirà la conformità con i pertinenti valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute.

Emendamento

Il "valore d'azione" di cui alla lettera f) del paragrafo 1 corrisponde al campo massimo direttamente misurabile per il quale è garantita la conformità automatica al valore limite di esposizione. Gli altri livelli di esposizione che si trovano tra il "valore d'orientamento" e il "valore d'azione" **con possibili effetti sulla salute** richiedono valutazioni più approfondite e misure preventive. La conformità con i valori d'azione garantirà la conformità con i pertinenti valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute.

Or. de

Emendamento 55

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Valori limite di esposizione, **valori di orientamento** e valori di azione

Emendamento

Valori limite di esposizione e valori di azione

Or. en

Motivazione

A fini di semplificazione e di una migliore protezione dei lavoratori, occorre sopprimere la distinzione tra valori di orientamento e valori di azione.

Emendamento 56
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. I valori limite di esposizione **nonché i valori di orientamento e di azione** per i campi **elettrici e magnetici nell'ambito della gamma di frequenza da 0 a 100 kHz** sono stabiliti nell'allegato II.

Emendamento

1. I valori limite di esposizione per i campi **elettromagnetici** sono stabiliti nell'allegato II.

Or. en

Motivazione

La distinzione tra frequenza elevata e ridotta non è pertinente in quanto, nella maggior parte degli ambienti professionali, questi due tipi di campi elettromagnetici sono misti. A fini di semplificazione e di una migliore protezione dei lavoratori, occorre sopprimere la distinzione tra valori di orientamento e valori di azione. Pertanto, si propone di accorpate gli allegati II e III.

Emendamento 57
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. I valori limite di esposizione nonché i valori di orientamento e di azione per i campi elettrici e magnetici nell'ambito della gamma di frequenza da 0 a 100 kHz sono stabiliti nell'allegato II.

Emendamento

1. I valori limite di esposizione nonché i valori di orientamento e di azione per i campi elettrici e magnetici nell'ambito della gamma di frequenza da 0 a 100 kHz sono stabiliti nell'allegato II. ***I valori limite si applicano indipendentemente che si tratti di applicazioni tecniche o mediche.***

Or. de

Emendamento 58
Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. I valori limite di esposizione nonché i valori di orientamento e di azione per i campi elettrici e magnetici nell'ambito della gamma di frequenza da 0 a 100 kHz sono stabiliti nell'allegato II.

Emendamento

I valori limite di esposizione nonché i valori di orientamento e ***i valori*** di azione per i campi elettrici e magnetici nell'ambito della gamma di frequenza da 0 a 100 kHz sono stabiliti nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 59
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. I valori limite di esposizione nonché i valori di orientamento e di azione per i campi elettrici e magnetici nell'ambito della gamma di frequenza da 0 a 100 kHz sono stabiliti nell'allegato II.

Emendamento

1. I valori limite di esposizione nonché i valori di orientamento e di azione per i campi elettrici e magnetici nell'ambito della gamma di frequenza da 0 a 100 kHz sono stabiliti nell'allegato II ***e si applicano a tutte le applicazioni tecniche e mediche.***

Or. de

Emendamento 60
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per i livelli di esposizione superiori al valore d'azione, adeguate verifiche dimostrano che il livello di esposizione

Emendamento

soppresso

non supera il pertinente valore limite di esposizione relativo agli effetti sulla salute. Per i livelli di esposizione al di sopra del valore d'orientamento, adeguate verifiche dimostrano che l'esposizione non supera i pertinenti valori limite di esposizione relativi agli effetti sulla salute e sulla sicurezza o che il livello di esposizione è al di sotto del valore d'azione. In quest'ultimo caso, vengono adeguate le misure preventive e le informazioni ai lavoratori.

Or. en

Motivazione

La valutazione dei rischi e la determinazione dell'esposizione dovrebbero essere trattati all'articolo 4.

Emendamento 61
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per i livelli di esposizione superiori al valore d'azione, adeguate verifiche dimostrano che il livello di esposizione non supera il pertinente valore limite di esposizione relativo agli effetti sulla salute. Per i livelli di esposizione al di sopra del valore d'orientamento, adeguate verifiche dimostrano che l'esposizione non supera i pertinenti valori limite di esposizione relativi agli effetti sulla *salute e sulla* sicurezza o che il *livello di esposizione è al di sotto del valore d'azione*. In quest'ultimo caso, vengono adeguate le misure preventive e le informazioni ai lavoratori.

Emendamento

Per i livelli di esposizione superiori al valore d'azione, adeguate verifiche dimostrano che il livello di esposizione non supera il pertinente valore limite di esposizione relativo agli effetti sulla salute. Per i livelli di esposizione al di sopra del valore d'orientamento, adeguate verifiche dimostrano che l'esposizione non supera i pertinenti valori limite di esposizione relativi agli effetti sulla sicurezza o il *datore di lavoro riduce al minimo gli effetti sulla sicurezza tramite misure preventive e formazione*. In quest'ultimo caso, vengono adeguate le misure preventive e le informazioni ai lavoratori.

Or. en

Motivazione

Il valore di orientamento si riferisce agli effetti sulla sicurezza, che hanno valori limite di esposizione inferiori rispetto agli effetti sulla salute. Sono quindi necessarie anche misure preventive meno rigorose.

Emendamento 62

Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per i livelli di esposizione superiori al valore d'azione, adeguate verifiche dimostrano che il livello di esposizione non supera il pertinente valore limite di esposizione relativo agli effetti sulla salute. Per i livelli di esposizione al di sopra del valore d'orientamento, adeguate verifiche ***dimostrano*** che l'esposizione non supera i pertinenti valori limite di esposizione relativi agli effetti sulla ***salute e sulla sicurezza o che il livello di esposizione è al di sotto del valore d'azione. In quest'ultimo caso, vengono adeguate le misure preventive e le informazioni ai lavoratori.***

Emendamento

Per i livelli di esposizione superiori al valore d'azione, adeguate verifiche dimostrano che il livello di esposizione non supera il pertinente valore limite di esposizione relativo agli effetti sulla salute. Per i livelli di esposizione al di sopra del valore d'orientamento, ***sono predisposte procedure e formazioni per i lavoratori al fine di prevenire le conseguenze per la sicurezza del manifestarsi di effetti nocivi sulla sicurezza, a meno che*** adeguate verifiche ***dimostrino*** che l'esposizione non supera i pertinenti valori limite di esposizione relativi agli effetti sulla sicurezza.

Or. en

Emendamento 63

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. I valori ***limite di esposizione e i valori di azione per i campi elettrici e magnetici nella gamma di frequenza da 100 kHz a 300 GHz*** sono stabiliti nell'allegato ***III.***

Emendamento

2. I valori di azione per i campi ***elettromagnetici*** sono stabiliti nell'allegato ***II.***

Motivazione

La distinzione tra frequenza elevata e ridotta non è pertinente in quanto, nella maggior parte degli ambienti professionali, questi due tipi di campi elettromagnetici sono misti. A fini di semplificazione e di una migliore protezione dei lavoratori, occorre sopprimere la distinzione tra valori di orientamento e valori di azione. Pertanto, si propone di accorpate gli allegati II e III.

Emendamento 64

Julie Girling

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. I valori limite di esposizione e i valori di azione per i campi elettrici e magnetici nella gamma di frequenza da 100 kHz a 300 GHz sono stabiliti nell'allegato III.

Emendamento

2. I valori limite di esposizione **per gli effetti sulla salute** e i valori di azione per i campi elettrici e magnetici nella gamma di frequenza da 100 kHz a 300 GHz sono stabiliti nell'allegato III.

Emendamento 65

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Per i livelli di esposizione al di sopra del valore di azione, adeguate verifiche dimostrano che l'esposizione non supera il pertinente valore limite di esposizione relativo agli effetti sulla salute.

Emendamento

soppresso

Motivazione

La valutazione dei rischi e la determinazione dell'esposizione dovrebbero essere trattati

all'articolo 4.

Emendamento 66
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Metodi semplici possono essere utilizzati per la valutazione, la misura e/o il calcolo del livello di esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici suscettibili di essere significativamente inferiori al valore d'azione. Per gli altri casi nei quali il livello di esposizione è suscettibile di essere prossimo o superiore al valore d'azione, gli Stati membri forniscono orientamenti basati sulle norme tecniche europee armonizzate disponibili stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o su altri orientamenti o norme tecniche basati sui risultati della ricerca.

soppresso

Or. en

Motivazione

La valutazione dei rischi e la determinazione e dell'esposizione dovrebbero essere trattati all'articolo 4.

Emendamento 67
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Metodi semplici possono essere utilizzati per la valutazione, la misura e/o il calcolo del livello di esposizione dei

3. Quando il livello di esposizione è suscettibile di essere prossimo o superiore al valore d'azione, gli Stati membri

lavoratori a campi elettromagnetici suscettibili di essere significativamente inferiori al valore d'azione. Per gli altri casi nei quali il livello di esposizione è suscettibile di essere prossimo o superiore al valore d'azione, gli Stati membri forniscono orientamenti basati sulle norme tecniche europee armonizzate disponibili stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o su altri orientamenti o norme tecniche basati sui risultati della ricerca.

forniscono orientamenti basati sulle norme tecniche europee armonizzate disponibili stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o su altri orientamenti o norme tecniche basati sui risultati della ricerca.

Or. en

Emendamento 68 **Julie Girling**

Proposta di direttiva **Articolo 3 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Metodi semplici possono essere utilizzati per la valutazione, la misura e/o il calcolo del livello di esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici suscettibili di essere significativamente inferiori al valore d'azione. Per gli altri casi nei quali il livello di esposizione è suscettibile di essere prossimo o superiore al valore d'azione, ***gli Stati membri forniscono orientamenti basati sulle norme tecniche europee armonizzate disponibili*** stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o su altri orientamenti o norme tecniche basati sui risultati della ricerca.

Emendamento

3. Metodi semplici possono essere utilizzati per la valutazione, la misura e/o il calcolo del livello di esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici suscettibili di essere significativamente inferiori al valore d'azione. Per gli altri casi nei quali il livello di esposizione è suscettibile di essere prossimo o superiore al valore d'azione, ***i datori di lavoro possono effettuare una valutazione utilizzando, se disponibili,*** norme tecniche europee armonizzate stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o su altri orientamenti o norme tecniche basati sui risultati della ricerca.

Or. en

Emendamento 69
Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Si presume che l'esposizione non superi il pertinente valore limite di esposizione se una macchina o un insieme di macchine associate è conforme alle schede tecniche e/o al manuale di istruzioni basati su norme europee armonizzate e se sono stabiliti livelli di esposizione sicuri.

Or. en

Emendamento 70
Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e alle seguenti attività correlate: prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto, installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. In questi casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione. A tale scopo la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle misure stabilite nell'allegato IV.

soppresso

Or. en

Emendamento 71
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e alle seguenti attività correlate: prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto, installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. In questi casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione. A tale scopo la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle misure stabilite nell'allegato IV.

soppresso

Or. de

Emendamento 72
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e alle seguenti attività correlate: prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto, installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. In questi casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione. A tale scopo la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle misure stabilite

soppresso

nell'allegato IV.

Or. de

Emendamento 73

Jutta Steinruck

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e alle seguenti attività correlate: prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto, installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. In questi casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione. A tale scopo la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle misure stabilite nell'allegato IV.

Emendamento

4. Sono adottate specifiche misure di protezione per le applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e le seguenti attività correlate che comportano prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto, installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. Al fine di garantire la protezione per questo gruppo di lavoratori, si applicano le seguenti misure di protezione:

- limitazione della durata massima consentita di esposizione giornaliera;**
- interruzione dell'esposizione attraverso regimi di pause o cambiamenti di attività;**
- rispetto delle distanze minime dalle fonti di campi elettromagnetici;**
- adeguato controllo sanitario preventivo attraverso esami medici.**

Or. de

Emendamento 74

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e alle seguenti attività correlate: prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto, installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. In questi casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione. A tale scopo la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle misure stabilite nell'allegato IV.

4. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 5, i lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione. In situazioni specifiche in cui l'esposizione di un lavoratore può occasionalmente superare i valori limite e in cui, dato il livello di sviluppo tecnico e le specificità del luogo di lavoro, non è possibile rispettare, in casi debitamente giustificati, i valori limite di esposizione nonostante l'adozione di misure tecniche e/o organizzative, gli Stati membri possono mettere a punto un sistema che autorizzi lo svolgimento del lavoro in condizioni controllate e sulla base di una valutazione globale del rischio in grado di determinare gli effettivi livelli di esposizione e la relativa probabilità, confrontandoli con i valori limite di esposizione definiti nell'allegato II. Tale sistema garantisce che i rischi risultanti siano ridotti al minimo e che i lavoratori interessati siano soggetti a una sorveglianza sanitaria maggiore. L'autorizzazione è ritirata non appena le circostanze che giustificano detto provvedimento cessano di sussistere. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco di dette autorizzazioni nella relazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE indicando i motivi e le circostanze specifiche che li hanno indotti a concederle.

Nel caso particolare di applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica in cui l'esposizione di un lavoratore può occasionalmente superare i valori limite di esposizione, sono adottate misure di protezione aggiuntive. A tale scopo la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle misure stabilite nell'allegato IV.

Motivazione

Le deroghe si applicano unicamente alle applicazioni che utilizzano la risonanza magnetica per immagini che superano i valori limite di esposizione, rientrando in ogni caso nel quadro della deroga generale che prevede il sistema di autorizzazione e controlli più rigorosi.

Emendamento 75
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e alle seguenti attività correlate: prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto, installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. In **questi** casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione. A tale scopo la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle misure stabilite nell'allegato IV.

Emendamento

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e alle seguenti attività correlate: prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto, installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. **Le persone che lavorano con questi dispositivi devono essere adeguatamente protette. La Commissione deve presentare misure in questo senso entro il 31 dicembre 2012.** In casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione. A tale scopo la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle misure stabilite nell'allegato IV.

Emendamento 76
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi

Emendamento

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi

1 e 2 non si applicano alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e alle seguenti attività correlate: prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto, installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. In questi casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione. A tale scopo la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle misure stabilite nell'allegato IV.

1 e 2 non si applicano alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e alle seguenti attività correlate: prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto, installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. In questi casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione. A tale scopo la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle misure stabilite nell'allegato IV. ***La Commissione, al più tardi entro 5 anni dall'adozione della direttiva, presenta una proposta per la soppressione della deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 4.***

Or. en

Motivazione

Tutti i lavoratori dovrebbero essere pienamente protetti dalla direttiva. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, i lavoratori esposti alle attrezzature di risonanza magnetica per immagini non sono protetti dai valori limite di esposizione e dai valori di azione stabiliti dalla direttiva. L'emendamento intende limitare la deroga nel tempo.

Emendamento 77

Sari Essayah

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e alle seguenti attività correlate: prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto, installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. In questi casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione. A tale scopo la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle misure stabilite

Emendamento

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e alle seguenti attività correlate: prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto, installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. In questi casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione. A tale scopo la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle misure stabilite

nell'allegato IV.

nell'allegato IV. *Per quanto concerne le applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica, i nuovi dispositivi non possono generare campi elettromagnetici più forti di quelli generati dai dispositivi attualmente disponibili in commercio.*

Or. en

Emendamento 78
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di sviluppare una metodologia efficace e applicabile e di garantire un'adeguata protezione delle persone che lavorano con e/o in prossimità di un'attrezzatura di risonanza magnetica per immagini (MRI) i cui campi elettromagnetici variabili nel tempo (gradienti e radiofrequenza) sono in funzione e di tenere debitamente conto delle misure di precauzione e di protezione esistenti per quanto riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici, i datori di lavoro effettuano valutazioni dei rischi e adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i lavoratori dai rischi potenziali risultanti direttamente o indirettamente dall'esposizione ai campi elettromagnetici. La presenza dei lavoratori in prossimità di un'attrezzatura MRI i cui campi elettromagnetici variabili nel tempo (gradienti e radiofrequenza) sono in funzione è limitata alle operazioni per le quali è strettamente necessaria. I datori di lavoro definiscono una zona di accesso controllato intorno al dispositivo. Detta zona è interamente contenuta nell'area di 0,5 mT ed è definita in modo tale da

poterne controllare l'accesso tramite mezzi fisici e/o amministrativi. I datori di lavoro adottano le misure tecniche, organizzative, d'informazione e di formazione per i lavoratori che possono entrare nella zona di accesso controllato senza sorveglianza in modo da ridurre i rischi diretti e indiretti dell'esposizione e prevenire i rischi.

Or. fr

Emendamento 79
Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di garantire un'adeguata protezione delle persone che lavorano nella zona di esposizione di un'attrezzatura di risonanza magnetica per immagini (MRI) con i gradienti invertiti del campo magnetico in funzione e di tenere debitamente conto delle misure di precauzione e di protezione esistenti per quanto riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici, i datori di lavoro effettuano valutazioni dei rischi e adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i lavoratori dai rischi potenziali risultanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. La presenza dei lavoratori nella zona di esposizione di un'attrezzatura MRI in funzione è limitata alle operazioni mediche, di ricerca, di manutenzione e di pulizia per le quali è strettamente necessaria. I datori di lavoro definiscono una zona di accesso controllato del campo magnetico statico e adottano le misure tecniche, organizzative, d'informazione e di formazione per i lavoratori che possono entrare nella zona di accesso controllato

in modo da ridurre l'esposizione e prevenire i rischi.

Or. en

Emendamento 80

Thomas Mann

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. In deroga a quanto previsto, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle forze armate degli Stati membri in cui già esiste ed è operativo un sistema specifico di protezione come lo standard NATO STANAG 2345. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'esistenza e all'effettivo impiego di tali sistemi di protezione al momento di notificare le disposizioni di recepimento della presente direttiva negli ordinamenti giuridici nazionali, conformemente all'articolo 14.

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 81

Paul Murphy, Georgios Toussas

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. In deroga a quanto previsto, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle forze armate degli Stati membri in cui già esiste ed è operativo un sistema specifico di protezione come lo standard NATO STANAG 2345. Gli Stati membri informano la Commissione in merito

Emendamento

5. In deroga a quanto previsto, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle forze armate degli Stati membri in cui già esiste ed è operativo un sistema specifico di protezione come lo standard NATO STANAG 2345. Gli Stati membri **provvedono tuttavia affinché la**

all'esistenza e all'effettivo impiego di tali sistemi di protezione al momento di notificare le disposizioni di recepimento della presente direttiva negli ordinamenti giuridici nazionali, conformemente all'articolo 14.

sorveglianza sanitaria in conformità dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE e dell'articolo 8 della presente direttiva sia efficacemente attuata. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'esistenza e all'effettivo impiego di tali sistemi di protezione al momento di notificare le disposizioni di recepimento della presente direttiva negli ordinamenti giuridici nazionali, conformemente all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 82
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire equamente un'adeguata protezione delle persone che lavorano nelle forze armate e di tenere debitamente conto delle misure di precauzione e di protezione esistenti per quanto riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici, le autorità competenti degli Stati effettuano valutazioni dei rischi e adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere queste persone dai rischi potenziali risultanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Le forze armate definiscono una zona di accesso controllato del campo magnetico statico e adottano le misure tecniche, organizzative, d'informazione e di formazione per le persone che possono entrare nella zona di accesso controllato in modo da ridurre l'esposizione e prevenire i rischi.

Or. en

Emendamento 83
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Alla luce di eventuali nuovi elementi scientifici, la Commissione riesamina, entro cinque anni, l'opportunità di mantenere le deroghe di cui ai paragrafi 4 e 5 o adatta di conseguenza le pertinenti misure di protezione.

Or. en

Emendamento 84
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, i lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute. Nelle specifiche situazioni in cui questi valori possono temporaneamente essere superati, gli Stati membri possono mettere a punto un sistema che autorizzi lo svolgimento del lavoro in condizioni controllate e sulla base di una valutazione globale del rischio in grado di determinare gli effettivi livelli di esposizione e la relativa probabilità, confrontandoli con i valori limite di esposizione definiti negli allegati II e III. Queste situazioni specifiche devono essere riferite alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE.

soppresso

Motivazione

La deroga generale dovrebbe essere spostata al paragrafo 4.

Emendamento 85

Ole Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6

*Testo della Commissione**Emendamento*

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, i lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute. Nelle specifiche situazioni in cui questi valori possono temporaneamente essere superati, gli Stati membri possono mettere a punto un sistema che autorizzi lo svolgimento del lavoro in condizioni controllate e sulla base di una valutazione globale del rischio in grado di determinare gli effettivi livelli di esposizione e la relativa probabilità, confrontandoli con i valori limite di esposizione definiti negli allegati II e III. Queste situazioni specifiche devono essere riferite alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE. **soppresso**

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione permette agli Stati membri di autorizzare il superamento dei valori limite di esposizione nello svolgimento del lavoro. L'emendamento proposto suggerisce di sopprimere il paragrafo, in quanto pregiudica l'idea di base che consiste nello stabilire un pari livello di protezione per i lavoratori dell'Unione europea.

Emendamento 86

Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, i lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute. *Nelle specifiche situazioni in cui questi valori possono temporaneamente essere superati, gli Stati membri possono mettere a punto un sistema che autorizzi lo svolgimento del lavoro in condizioni controllate e sulla base di una valutazione globale del rischio in grado di determinare gli effettivi livelli di esposizione e la relativa probabilità, confrontandoli con i valori limite di esposizione definiti negli allegati II e III. Queste situazioni specifiche devono essere riferite alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE.*

Emendamento

6. I lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute.

Or. en

Emendamento 87
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, i lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute. ***Nelle specifiche situazioni in cui questi valori possono temporaneamente essere superati, gli Stati membri possono mettere a punto un sistema che autorizzi lo svolgimento del lavoro in condizioni controllate e sulla base di una valutazione***

Emendamento

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, i lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute.

globale del rischio in grado di determinare gli effettivi livelli di esposizione e la relativa probabilità, confrontandoli con i valori limite di esposizione definiti negli allegati II e III. Queste situazioni specifiche devono essere riferite alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE.

Or. en

Emendamento 88
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, i lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute. ***Nelle specifiche situazioni in cui questi valori possono temporaneamente essere superati, gli Stati membri possono mettere a punto un sistema che autorizzi lo svolgimento del lavoro in condizioni controllate e sulla base di una valutazione globale del rischio in grado di determinare gli effettivi livelli di esposizione e la relativa probabilità, confrontandoli con i valori limite di esposizione definiti negli allegati II e III. Queste situazioni specifiche devono essere riferite alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE.***

Emendamento

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, i lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute.

Or. de

Motivazione

Non occorre prevedere alcuna deroga specifica, in quanto ciò può determinare distorsioni della concorrenza. In virtù del diritto primario (articolo 153, paragrafo, del TFUE), l'Unione

europea ha l'obbligo di migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Emendamento 89

Julie Girling

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, i lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute. Nelle specifiche situazioni in cui questi valori possono **temporaneamente** essere superati, gli Stati membri possono mettere a punto un sistema che **autorizzi** lo svolgimento del lavoro in condizioni controllate e sulla base di una valutazione globale del rischio in grado di determinare gli effettivi livelli di esposizione e la relativa probabilità, confrontandoli con i valori limite di esposizione definiti *negli* allegati II e III. Queste situazioni specifiche devono essere riferite alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE.

Emendamento

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, i lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute. Nelle specifiche situazioni in cui questi valori possono essere superati, gli Stati membri possono mettere a punto un sistema che **consenta** lo svolgimento del lavoro in condizioni controllate e sulla base di una valutazione globale del rischio in grado di determinare gli effettivi livelli di esposizione e la relativa probabilità, confrontandoli con i valori limite di esposizione definiti *negli* allegati II e III. Queste situazioni specifiche devono essere riferite alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE.

Or. en

Emendamento 90

Sari Essayah

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, i lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute. Nelle specifiche situazioni in cui questi valori possono temporaneamente essere superati,

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

gli Stati membri possono mettere a punto un sistema che autorizzi lo svolgimento del lavoro in condizioni controllate e sulla base di una valutazione globale del rischio in grado di determinare gli effettivi livelli di esposizione e la relativa probabilità, confrontandoli con i valori limite di esposizione definiti negli allegati II e III. Queste situazioni specifiche devono essere riferite alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE.

Or. en

Emendamento 91
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, i lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute. Nelle specifiche situazioni in cui questi valori possono temporaneamente essere superati, gli Stati membri possono mettere a punto un sistema che autorizzi lo svolgimento del lavoro in condizioni controllate e sulla base di una valutazione globale del rischio in grado di determinare gli effettivi livelli di esposizione e la relativa probabilità, confrontandoli con i valori limite di esposizione definiti *negli* allegati II e III. Queste situazioni specifiche devono essere riferite alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE.

Emendamento

6. I lavoratori non possono essere esposti al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la salute. Nelle specifiche situazioni in cui questi valori possono temporaneamente essere superati, gli Stati membri possono mettere a punto un sistema che autorizzi lo svolgimento del lavoro in condizioni controllate e sulla base di una valutazione globale del rischio in grado di determinare gli effettivi livelli di esposizione e la relativa probabilità, confrontandoli con i valori limite di esposizione definiti *negli* allegati II e III. Queste situazioni specifiche devono essere riferite alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE.

Or. de

Motivazione

Le deroghe implicano un trattamento iniquo inammissibile dei lavoratori e rappresentano una grave violazione della direttiva quadro sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro (89/391/CEE). I produttori devono garantire, mediante l'innovazione, che il numero di applicazioni possa essere mantenuto costante o possa essere ulteriormente aumentato nonostante i valori limite. Deroghe o valori limite meno severi riducono significativamente la pressione necessaria sui produttori ad innovare, a spese della salute dei lavoratori.

Emendamento 92

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

Emendamento

Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione

Or. en

Emendamento 93

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati utilizzando gli orientamenti forniti negli allegati II e III. Per casi specifici cui non si fa riferimento in tali allegati, il datore di lavoro può utilizzare le norme tecniche europee armonizzate stabilite dal CENELEC per le pertinenti situazioni di

Emendamento

1. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali. Essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi è regolarmente

valutazione, misurazione e calcolo. Il datore di lavoro ha inoltre la facoltà di utilizzare altri orientamenti o norme tecniche basati sulla ricerca scientifica se richiesto dallo Stato membro interessato. Ove opportuno, il datore di lavoro tiene conto inoltre dei livelli di emissione e di altri dati relativi alla sicurezza forniti dai fabbricanti delle attrezzature in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione.

aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria la rendono necessaria.

Or. en

Motivazione

Le norme CENELEC, non essendo norme aperte, non dovrebbero essere menzionate nella presente direttiva.

Emendamento 94 **Sari Essayah**

Proposta di direttiva **Articolo 4 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati utilizzando gli orientamenti forniti negli allegati II e III. Per casi specifici cui non si fa riferimento in tali allegati, il datore di lavoro può utilizzare le norme tecniche europee armonizzate stabilite dal CENELEC per le pertinenti situazioni di valutazione, misurazione e calcolo. Il datore di lavoro ha inoltre la facoltà di utilizzare altri orientamenti o norme tecniche basati sulla ricerca scientifica *se richiesto dallo Stato membro interessato.*

Emendamento

1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati utilizzando gli orientamenti forniti negli allegati II e III. Per casi specifici cui non si fa riferimento in tali allegati, il datore di lavoro può utilizzare le norme tecniche europee armonizzate stabilite dal CENELEC per le pertinenti situazioni di valutazione, misurazione e calcolo. Il datore di lavoro ha inoltre la facoltà di utilizzare altri orientamenti o norme tecniche basati sulla ricerca scientifica. Ove opportuno, il datore di lavoro tiene

Ove opportuno, il datore di lavoro tiene conto inoltre dei livelli di emissione e di altri dati relativi alla sicurezza forniti dai fabbricanti delle attrezzature in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione.

contenuto inoltre dei livelli di emissione e di altri dati relativi alla sicurezza forniti dai fabbricanti delle attrezzature in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il datore di lavoro dovrebbe avere il diritto di utilizzare orientamenti o norme tecniche basati sulla ricerca scientifica anche se lo Stato membro interessato non lo richiede.

Emendamento 95

Julie Girling

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati utilizzando gli orientamenti forniti negli allegati II e III. Per casi specifici cui non si fa riferimento in tali allegati, il datore di lavoro può utilizzare le norme tecniche europee armonizzate stabilite dal CENELEC per le pertinenti situazioni di valutazione, misurazione e calcolo. Il datore di lavoro ha inoltre la facoltà di utilizzare altri orientamenti o norme tecniche basati sulla ricerca scientifica **se richiesto dallo Stato membro interessato**. Ove opportuno, il datore di lavoro tiene conto inoltre dei livelli di emissione e di altri dati relativi alla sicurezza forniti dai fabbricanti delle attrezzature in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione.

Emendamento

1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati utilizzando gli orientamenti forniti negli allegati II e III. Per casi specifici cui non si fa riferimento in tali allegati, il datore di lavoro può utilizzare le norme tecniche europee armonizzate stabilite dal CENELEC per le pertinenti situazioni di valutazione, misurazione e calcolo. Il datore di lavoro ha inoltre la facoltà di utilizzare altri orientamenti o norme tecniche basati sulla ricerca scientifica. Ove opportuno, il datore di lavoro tiene conto inoltre dei livelli di emissione e di altri dati relativi alla sicurezza forniti dai fabbricanti delle attrezzature in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione.

Emendamento 96
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La valutazione è resa pubblica su richiesta, ad eccezione dei casi in cui sussistono comprovate ragioni contrarie connesse alla protezione dei dati.

Emendamento 97
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sulla base della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità con il paragrafo 1, se uno o più valori di azione di cui agli allegati II o III è superato, il datore di lavoro effettua un'ulteriore valutazione e, se necessario, calcola se i valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute sono superati.

soppresso

Motivazione

Il presente paragrafo dovrebbe essere spostato dopo il paragrafo 6.

Emendamento 98
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sulla base della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità con il paragrafo 1, se uno o più valori di **azione** di cui **agli allegati II o III** è superato, il datore di lavoro effettua un'ulteriore valutazione e, se necessario, calcola se i valori limite di esposizione per gli effetti sulla **salute** sono superati.

Emendamento

2. Sulla base della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità con il paragrafo 1, se uno o più valori di **orientamento** di cui **all'allegato II** è superato, il datore di lavoro effettua un'ulteriore valutazione e, se necessario, calcola se i valori limite di esposizione per gli effetti sulla **sicurezza** sono superati.

Or. en

Emendamento 99
Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sulla base della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità con il paragrafo 1, se uno o più valori di **azione** di cui **agli allegati II o III** è superato, il datore di lavoro effettua un'ulteriore valutazione e, se necessario, calcola se i valori limite di esposizione per gli effetti sulla **salute** sono superati.

Emendamento

2. Sulla base della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità con il paragrafo 1, se uno o più valori di **orientamento** di cui **all'allegato II** è superato, il datore di lavoro effettua un'ulteriore valutazione e, se necessario, calcola se i valori limite di esposizione per gli effetti sulla **sicurezza** sono superati.

Or. en

Emendamento 100
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione, la misurazione e/o i

Emendamento

soppresso

calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono essere effettuati nei posti di lavoro aperti al pubblico purché sia già stata effettuata una valutazione in conformità con le disposizioni della raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), siano rispettate le restrizioni ivi specificate per i lavoratori e siano esclusi i rischi per la sicurezza. Tali condizioni sussistono se le attrezzature destinate al pubblico e conformi alla normativa UE sui prodotti, in particolare le direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE, sono utilizzate conformemente alla loro destinazione.

Or. en

Emendamento 101
Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La valutazione, la misurazione e/o i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono essere effettuati nei posti di lavoro aperti al pubblico purché sia già stata effettuata una valutazione in conformità con le disposizioni della raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), siano rispettate le restrizioni ivi specificate per i lavoratori e siano esclusi i rischi per la sicurezza. Tali condizioni sussistono se le attrezzature destinate al pubblico e conformi alla normativa UE sui prodotti, in particolare le direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE, sono

soppresso

utilizzate conformemente alla loro destinazione.

Or. en

Emendamento 102

Julie Girling

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione, la misurazione e/o i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono essere effettuati nei posti di lavoro aperti al pubblico purché sia già stata effettuata una valutazione in conformità con le disposizioni della raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), siano rispettate le restrizioni ivi specificate per i lavoratori e siano esclusi i rischi per la sicurezza. Tali condizioni sussistono se le attrezzature destinate al pubblico e conformi alla normativa UE sui prodotti, in particolare le direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE, sono utilizzate conformemente alla loro destinazione.

Emendamento

3. La valutazione, la misurazione e/o i calcoli di cui ai paragrafi 1, 2 **e 2 bis** non devono essere effettuati nei posti di lavoro aperti al pubblico purché sia già stata effettuata una valutazione in conformità con le disposizioni della raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), siano rispettate le restrizioni ivi specificate per i lavoratori e siano esclusi i rischi per la sicurezza. Tali condizioni sussistono se le attrezzature destinate al pubblico e conformi alla normativa UE sui prodotti, in particolare le direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE, sono utilizzate conformemente alla loro destinazione.

Or. en

Emendamento 103

Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione, la misurazione e/o i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono

Emendamento

3. La valutazione, la misurazione e/o i calcoli di cui ai paragrafi 1, 2 **e 2 bis** non

essere effettuati nei posti di lavoro aperti al pubblico purché sia già stata effettuata una valutazione in conformità con le disposizioni della raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), siano rispettate le restrizioni ivi specificate per i lavoratori e siano esclusi i rischi per la sicurezza. Tali condizioni sussistono se le attrezzature destinate al pubblico e conformi alla normativa UE sui prodotti, in particolare le direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE, sono utilizzate conformemente alla loro destinazione.

devono essere effettuati nei posti di lavoro aperti al pubblico purché sia già stata effettuata una valutazione in conformità con le disposizioni della raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), siano rispettate le restrizioni ivi specificate per i lavoratori e siano esclusi i rischi per la sicurezza. Tali condizioni sussistono se le attrezzature destinate al pubblico e conformi alla normativa UE sui prodotti, in particolare le direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE, sono utilizzate conformemente alla loro destinazione.

Or. en

Emendamento 104

Karima Delli

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto degli orientamenti forniti negli allegati II e III e tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo dovrebbe essere spostato dopo il paragrafo 6.

Emendamento 105

Heinz K. Becker

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto degli orientamenti forniti negli allegati II e III e tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

Emendamento

4. La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei **e in caso di cambiamenti significativi**, tenendo conto degli orientamenti forniti negli allegati II e III e tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

Or. de

Emendamento 106

Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto degli orientamenti forniti

Emendamento

4. La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui ai paragrafi 1, 2 **e 2 bis** sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto degli orientamenti forniti

negli allegati II e III e tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

negli allegati II e III e tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

Or. en

Emendamento 107

Julie Girling

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

Emendamento

5. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, ***se del caso*** il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 108

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ***lo spettro di*** frequenza e il livello, la durata e il tipo di esposizione;

Emendamento

(a) ***la composizione della*** frequenza e il livello, la durata e il tipo di esposizione;

Or. en

Emendamento 109
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 3 e agli allegati II e III della presente direttiva;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il riferimento dovrebbe essere spostato dopo le definizioni.

Emendamento 110
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) qualsiasi effetto fisico diretto, in particolare un effetto sul corpo umano provocato direttamente dalla presenza di un campo elettromagnetico, ad esempio il riscaldamento di tessuti, la stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali, le vertigini o il fosfene;

Or. en

Emendamento 111
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) qualsiasi effetto nocivo per la salute, in particolare gli effetti biologici che hanno un impatto dannoso sul benessere mentale, fisico e/o generale dei lavoratori esposti;

Or. en

Emendamento 112
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quater) qualsiasi effetto nocivo per la sicurezza, in particolare effetti che generano disturbi temporanei e influenzano le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e che pertanto possono influenzare negativamente la capacità di un lavoratore di lavorare in modo sicuro;

Or. en

Emendamento 113
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quinquies) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 3 e all'allegato II della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 114
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, *come* coloro che *hanno dichiarato al datore di lavoro di recare* dispositivi medici impiantati attivi e le donne *che hanno dichiarato di essere* incinte;

Emendamento

(c) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, *soprattutto* coloro che *recano* dispositivi medici impiantati attivi *o passivi (quali stimolatori cardiaci) o dispositivi medici portatili (quali le pompe insuliniche), i lavoratori con sistemi immunitari deficitarii (come i malati di tumore)* e le donne incinte;

Or. en

Emendamento 115
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, come coloro che hanno dichiarato al datore di lavoro di recare dispositivi medici impiantati attivi e le donne che hanno dichiarato di essere incinte;

Emendamento

(c) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, come coloro che hanno dichiarato al datore di lavoro di recare dispositivi medici impiantati attivi *o passivi (quali gli stimolatori cardiaci), di essere muniti di dispositivi medici portabili (quali le pompe per insulina)* e le donne che hanno dichiarato di essere incinte;

Or. fr

Motivazione

Al fine di adempiere all'obbligo previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), il datore di

lavoro deve essere informato dal dipendente in merito alle condizioni di salute menzionate nell'emendamento; ciò è possibile solo se il dipendente ha informato il datore di lavoro.

Emendamento 116

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d – alinea

Testo della Commissione

(d) qualsiasi effetto indiretto, quale:

Emendamento

(d) qualsiasi effetto indiretto ***su un oggetto, dovuto alla presenza di un campo elettromagnetico che può divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute***, quale:

Or. en

Emendamento 117

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

(i) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati di cui alla ***lettera c)***);

Emendamento

(i) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati ***o portatili*** di cui alla ***lettera f)***);

Or. en

Emendamento 118

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

(ii) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a **30 mT**;

Emendamento

(ii) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a **3 mT**;

Or. en

Emendamento 119

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(iv bis) correnti di contatto e correnti attraverso gli arti;

Or. en

Emendamento 120

Julie Girling

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

soppresso

Or. en

Emendamento 121

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 6

6. Il datore di lavoro *deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali. Essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria la rendono necessaria.*

6. *Nell'assolvere agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati utilizzando gli orientamenti basati sulla ricerca scientifica di cui all'articolo 14.*

Qualora sia necessaria un'ulteriore valutazione dell'esposizione, il datore di lavoro può ricorrere alle norme pertinenti in materia di valutazione, alle misure ed ai calcoli forniti dagli organismi europei di normalizzazione.

Il datore di lavoro ha inoltre la facoltà di utilizzare altri orientamenti o norme tecniche basati sulla ricerca scientifica se richiesto dallo Stato membro interessato. Ove opportuno, il datore di lavoro può inoltre tenere conto dei livelli di emissione e di altri dati relativi alla sicurezza forniti dai fabbricanti delle attrezzature in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione. Qualora i dati relativi alla sicurezza forniti siano insufficienti per valutare il livello di esposizione ai campi elettromagnetici in un determinato luogo di lavoro, si procede ad una valutazione, specie nel caso in cui le tecnologie utilizzate nei dispositivi o negli impianti concernenti il posto di lavoro interessato

*comprendano in particolare:
riscaldamento a microonde, induttori,
antenne di potenza superiore ai 5 watt,
una tensione espressa in volt superiore ai
valori di azione della frequenza pertinente
espressa in volt per metro, corrente
espressa in ampere superiore ai valori di
azione della frequenza pertinente espressa
in microtesla.*

Or. en

Emendamento 122
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*6 bis. Sulla base della valutazione dei
livelli dei campi elettromagnetici
effettuata in conformità con il paragrafo
4, se uno o più valori di azione di cui
all'allegato II è superato, il datore di
lavoro effettua un'ulteriore valutazione o
calcola se i valori limite di esposizione
sono superati.*

Or. en

Emendamento 123
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*6 ter. La valutazione, la misurazione e/o il
calcolo di cui ai paragrafi 4 e 5 sono
programmati ed effettuati da servizi o
persone competenti a intervalli idonei,
tenendo conto degli orientamenti e*

tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

Or. en

Emendamento 124
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

soppresso

Or. en

Emendamento 125
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

(Non concerne la versione italiana.)

Motivazione

L'obiettivo della presente direttiva è di ridurre i rischi legati all'esposizione. Sono pertanto i rischi che devono essere eliminati o ridotti al minimo. L'esposizione di per sé non può essere eliminata tenuto conto della natura dei campi elettromagnetici generati quando si utilizza l'elettricità.

Emendamento 126
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 127
David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Emendamento

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici ***nocivi*** sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Or. en

Emendamento 128
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici **si basa sui** principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CEE.

Emendamento

I rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici **sono ridotti o eliminati in linea con i** principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CEE.

Or. en

Emendamento 129
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione, eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Or. en

Emendamento 130
Rovana Plumb

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Alla luce del progresso scientifico e tecnico e dell'utilizzo sempre più diffuso, in diversi ambiti, di apparecchiature che generano campi elettromagnetici e la cui utilità sociale è chiaramente definita, gli Stati membri assegnano i finanziamenti necessari alle ricerche volte a individuare, con la maggiore precisione possibile, gli effetti negativi dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici.

Or. ro

Emendamento 131
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, se ***i*** valori di azione di cui all'articolo 3 e ***agli allegati II e III*** sono superati, il datore di lavoro, ***a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza,*** deve definire e attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, e che tenga conto in particolare:

2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, se ***uno o più*** valori di azione di cui all'articolo 3 e ***all'allegato II*** sono superati, il datore di lavoro deve definire e attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, e che tenga conto in particolare:

Or. en

Emendamento 132

Julie Girling

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, se i valori di azione di cui all'articolo 3 e agli allegati II e III sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, deve definire e attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, e che tenga conto in particolare:

Emendamento

2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, se i valori di azione di cui all'articolo 3 e agli allegati II e III sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i valori limite di esposizione ***in rapporto agli effetti sulla salute*** non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, deve definire e attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, e che tenga conto in particolare:

Or. en

Emendamento 133

Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) di misure appropriate di delimitazione e di accesso (quali segnali, etichette, segnaletica al suolo, barriere) al fine di informare i lavoratori, limitare o controllare l'accesso;

Or. fr

Emendamento 134

Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) di misure appropriate di delimitazione e di accesso (quali segnali, etichette, segnaletica al suolo, barriere) al fine di limitare o controllare l'accesso;

Or. en

Emendamento 135
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) delle misure e procedure volte a gestire le scariche di scintille mediante strumenti tecnici e mediante la formazione dei lavoratori (si applica all'esposizione a campi magnetici);

Or. en

Emendamento 136
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) delle misure e procedure volte a gestire le scariche di scintille mediante strumenti tecnici e mediante la formazione dei lavoratori (si applica all'esposizione a campi elettrici);

Or. en

Emendamento 137

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, se i valori di azione di cui all'articolo 3 e all'allegato II non sono superati, il datore di lavoro deve definire e attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire qualsiasi rischio per i lavoratori esposti a rischi particolari e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti cui è fatto riferimento nel presente articolo.

Or. en

Emendamento 138

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori **possono essere** esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di orientamento o di azione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma **degli allegati II e III e** della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è

3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui è **probabile che** i lavoratori **siano** esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di orientamento o di azione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma **dell'allegato II** e della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è

limitato nei modi opportuni. Nel caso in cui l'accesso a tali aree è adeguatamente ristretto per altri motivi, non è richiesta l'apposizione della segnaletica, né le restrizioni di accesso specifiche per i campi elettromagnetici.

limitato nei modi opportuni. Nel caso in cui l'accesso a tali aree è adeguatamente ristretto per altri motivi **e i lavoratori sono informati dei rischi elettromagnetici**, non è richiesta l'apposizione della segnaletica, né le restrizioni di accesso specifiche per i campi elettromagnetici.

Or. en

Emendamento 139
Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui **all'articolo 4**, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di **orientamento o di** azione sono indicati con un'apposita segnaletica a **norma degli allegati II e III e della** direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato nei modi opportuni. Nel caso in cui l'accesso a tali aree è adeguatamente ristretto per altri motivi, non è richiesta l'apposizione della segnaletica, né le restrizioni di accesso specifiche per i campi elettromagnetici.

Emendamento

3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui **all'articolo 4, paragrafo 2**, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di azione sono indicati, **se del caso, con un'apposita segnaletica, a meno che la valutazione dei rischi non dimostri che i valori limite di esposizione in relazione agli effetti sulla salute non sono superati, in modo da poter escludere effetti nocivi sulla salute. Analogamente, sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di orientamento sono indicati, se del caso, con un'apposita segnaletica, a meno che la valutazione dei rischi non dimostri che i valori limite di esposizione relativi agli effetti sulla sicurezza non sono superati, in modo da poter escludere effetti nocivi sulla salute. Tale segnaletica è in linea con l'allegato II e la** direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della

direttiva 89/391/CEE). Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato nei modi opportuni. Nel caso in cui l'accesso a tali aree è adeguatamente ristretto per altri motivi, non è richiesta l'apposizione della segnaletica, né le restrizioni di accesso specifiche per i campi elettromagnetici.

Or. en

Emendamento 140

Julie Girling

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di orientamento o di azione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma degli allegati II e III e della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato nei modi opportuni. Nel caso in cui l'accesso a tali aree è adeguatamente ristretto per altri motivi, non è richiesta l'apposizione della segnaletica, né le restrizioni di accesso specifiche per i campi elettromagnetici.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 141

Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di orientamento o di azione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma degli allegati II e III e della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato nei modi opportuni. Nel caso in cui l'accesso a tali aree è adeguatamente ristretto per altri motivi, non è richiesta l'apposizione della segnaletica, né le restrizioni di accesso specifiche per i campi elettromagnetici.

Emendamento

3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di orientamento o di azione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma degli allegati II e III e della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato nei modi opportuni. Nel caso in cui l'accesso a tali aree è adeguatamente ristretto per altri motivi ***o in caso di diritto di passaggio di linee di trasmissione aerea***, non è richiesta l'apposizione della segnaletica, né le restrizioni di accesso specifiche per i campi elettromagnetici.

Or. en

Motivazione

Il proprietario della linea non può segnalare il diritto di passaggio perché di norma non è proprietario del terreno. Anche i lavoratori che si recano sulla linea generalmente lo fanno raramente e solo per brevi periodi.

Emendamento 142
Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i

Emendamento

3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i

lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di orientamento o di azione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma degli allegati II e III e della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato nei modi opportuni. Nel caso in cui l'accesso a tali aree è adeguatamente ristretto per altri motivi, non è richiesta l'apposizione della segnaletica, né le restrizioni di accesso specifiche per i campi elettromagnetici.

lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di orientamento o di azione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma degli allegati II e III e della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato nei modi opportuni. Nel caso in cui l'accesso a tali aree è adeguatamente ristretto per altri motivi ***o se sono individuate altre soluzioni in linea con il diritto e le prassi nazionali***, non è richiesta l'apposizione della segnaletica, né le restrizioni di accesso specifiche per i campi elettromagnetici.

Or. en

Motivazione

In caso di diritto di passaggio di linee di trasmissione area possono sorgere molti problemi correlati alle restrizioni relative alla segnaletica e all'accesso; ad es. per quanto riguarda il proprietario del terreno su cui dovrebbe essere apposta la segnaletica, l'area geografica e la quantità di segnali necessari. Tale requisito deve tenere conto del diritto e delle prassi nazionali nonché di altre circostanze.

Emendamento 143

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in

Emendamento

soppresso

applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Or. en

Emendamento 144
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, ***eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6.*** Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro ***adotta misure immediate per*** riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Emendamento

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro ***ha l'obbligo diretto di*** riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Or. de

Emendamento 145
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Emendamento

4. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione concernenti gli effetti sulla sicurezza, a meno che non siano in atto controlli sulle attività di gestione ed i lavoratori non siano formati per garantire la prevenzione delle conseguenze di effetti nocivi per la sicurezza.

In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Or. en

Emendamento 146
Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Emendamento

4. Nelle situazioni in cui i lavoratori sono esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione concernenti gli effetti sulla sicurezza, occorre prevedere procedure adeguate ed i lavoratori devono essere formati per garantire la prevenzione delle conseguenze di effetti nocivi per la sicurezza. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Or. en

Emendamento 147
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Allorché, nonostante i provvedimenti presi

Emendamento

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Allorché, nonostante i provvedimenti presi

dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione, **garantendo la tracciabilità delle modifiche apportate**, per evitare un nuovo superamento.

Or. fr

Emendamento 148 **Ole Christensen**

Proposta di direttiva **Articolo 5 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, ***eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6***. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Emendamento

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è dovuto alla modifica (soppressione) dell'art. 3, par. 6.

Emendamento 149

Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, ***eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6.*** Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Emendamento

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Or. en

Emendamento 150

Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo e agli allegati II e III alle esigenze dei lavoratori

Emendamento

5. A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo e agli allegati II e III alle esigenze dei lavoratori

particolarmente a rischio.

particolarmente a rischio, *in particolare i lavoratori che hanno dichiarato al datore di lavoro di essere muniti di dispositivi medici impiantati o portabili e le donne che hanno dichiarato di essere incinte.*

Or. fr

Emendamento 151

Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo e agli allegati II e III alle esigenze dei lavoratori particolarmente a rischio.

Emendamento

5. A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo e agli allegati II e III alle esigenze dei lavoratori particolarmente a rischio, *in particolare i lavoratori che hanno dichiarato di essere muniti di dispositivi medici impiantati o portabili e le donne che hanno dichiarato di essere incinte.*

Or. en

Emendamento 152

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo e agli allegati II e III alle esigenze dei lavoratori particolarmente a rischio.

Emendamento

5. A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori a rischio particolarmente esposti *ed alle valutazioni dei rischi individuali nei modi opportuni.*

Or. en

Emendamento 153

Jutta Steinruck

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro **garantisce che i** lavoratori esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o **i** loro rappresentanti **ricevano** le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, con particolare riguardo:

Emendamento

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro **ha l'obbligo di fornire ai** lavoratori esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o **ai** loro rappresentanti le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, con particolare riguardo:

Or. de

Emendamento 154

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, con particolare riguardo:

Emendamento

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori **che potrebbero essere** esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, con particolare riguardo:

Or. en

Emendamento 155

Thomas Mann

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro *e/o* i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, con particolare riguardo:

Emendamento

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro *e* i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, con particolare riguardo:

Or. de

Emendamento 156

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

(b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione, *dei valori di orientamento* e dei valori di azione, nonché ai *potenziali* rischi associati e alle misure preventive adottate;

Emendamento

(b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai *possibili* rischi associati e alle misure preventive adottate;

Or. en

Emendamento 157

Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva

Articolo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione;

Or. fr

Emendamento 158
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione a campi elettromagnetici, un'adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata e norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE.

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione a campi elettromagnetici, un'adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata e norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE.

Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte con le legislazioni e/o prassi nazionali.

Or. en

Motivazione

Vedasi la parte "Illustrazione dettagliata della proposta per capitolo o per articolo", articolo 8, pag. 10 della proposta della Commissione. Nel testo si afferma che: "gli effetti provocati dai campi di bassa frequenza non possono essere osservati dopo che il lavoratore ha lasciato la zona di esposizione indesiderata. Gli eventuali danni per la salute derivanti da questa esposizione non possono pertanto essere determinati mediante l'esame medico."

Emendamento 159
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione a campi elettromagnetici, un'adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata e norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE.

Emendamento

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione a campi elettromagnetici, un'adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata e norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE. ***Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte con le legislazioni e/o prassi nazionali.***

Or. en

Emendamento 160

Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione a campi elettromagnetici, un'adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata e norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE.

Emendamento

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione a campi elettromagnetici, un'adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata e norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE. ***Tali disposizioni sono introdotte conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.***

Or. en

Emendamento 161

Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione a campi elettromagnetici, un'adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata e norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE.

Emendamento

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione a campi elettromagnetici, un'adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata e norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE. ***Inoltre, gli orientamenti degli Stati membri sui controlli sanitari e le regolamentazioni sul monitoraggio della salute dovrebbero essere aggiornati alla luce dei limiti rivisti relativi all'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.***

Or. fi

Emendamento 162

Sari Essayah

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per esposizioni nella gamma di frequenza sino a 100 kHz, le informazioni su eventuali effetti indesiderati o inattesi sulla salute riferiti dal lavoratore devono essere inviate alla persona incaricata della sorveglianza sanitaria che intraprende azioni adeguate in conformità con il diritto e le prassi nazionali.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 163

Karima Delli

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per esposizioni nella gamma di frequenza sino a 100 kHz, le informazioni su eventuali effetti indesiderati o inattesi sulla salute riferiti dal lavoratore devono essere inviate alla persona incaricata della sorveglianza sanitaria che intraprende azioni adeguate in conformità con il diritto e le prassi nazionali.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 164
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per esposizioni nella gamma di frequenza sino a 100 kHz, le informazioni su eventuali effetti indesiderati o inattesi sulla salute riferiti dal lavoratore devono essere inviate alla persona incaricata della sorveglianza sanitaria che intraprende azioni adeguate in conformità con il diritto e le prassi nazionali.

Emendamento

Per esposizioni nella gamma di frequenza sino a 100 kHz, ***qualora sia stata rilevata un'esposizione al di sopra dei valori limite relativi agli effetti sulla salute***, le informazioni su eventuali effetti indesiderati o inattesi sulla salute riferiti dal lavoratore devono essere inviate alla persona incaricata della sorveglianza sanitaria che intraprende azioni adeguate in conformità con il diritto e le prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 165
Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per esposizioni nella gamma di frequenza sino a 100 kHz, le informazioni su eventuali effetti indesiderati o inattesi sulla salute riferiti dal lavoratore devono essere inviate alla persona incaricata della sorveglianza sanitaria che intraprende azioni adeguate in conformità con il diritto e le prassi nazionali.

Emendamento

Per esposizioni nella gamma di frequenza sino a 100 kHz, ***qualora sia stata rilevata un'esposizione al di sopra dei valori limite relativi agli effetti sulla salute***, le informazioni su eventuali effetti indesiderati o inattesi sulla salute riferiti dal lavoratore devono essere inviate alla persona incaricata della sorveglianza sanitaria che intraprende azioni adeguate in conformità con il diritto e le prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 166

Heinz K. Becker

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per esposizioni nella gamma di frequenza sino a 100 kHz, le informazioni su eventuali effetti indesiderati ***o inattesi*** sulla salute riferiti dal lavoratore devono essere inviate alla persona incaricata della sorveglianza sanitaria che intraprende azioni adeguate in conformità con il diritto e le prassi nazionali.

Emendamento

Per esposizioni nella gamma di frequenza sino a 100 kHz, le informazioni su eventuali effetti indesiderati sulla salute ***fisica*** riferiti dal lavoratore devono essere inviate alla persona incaricata della sorveglianza sanitaria che intraprende azioni adeguate in conformità con il diritto e le prassi nazionali.

Or. de

Emendamento 167

Sari Essayah

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre a un controllo medico conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4.

soppresso

Or. en

**Emendamento 168
Karima Delli**

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3**

Testo della Commissione

Emendamento

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre a un controllo medico conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4.

soppresso

Or. en

**Emendamento 169
Julie Girling**

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3**

Testo della Commissione

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300 GHz, **e in ogni caso** ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre a un controllo medico conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4.

Emendamento

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300 GHz, ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre a un controllo medico conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4.

Or. en

Emendamento 170

Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300 GHz, **e in ogni caso** ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori **in questione** devono potersi sottoporre a un controllo medico conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4.

Emendamento

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300 GHz, ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori devono potersi sottoporre a un controllo medico **durante l'orario di lavoro. I costi sono trattati** conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4.

Or. en

Emendamento 171

David Casa

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre a un controllo medico conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4.

Emendamento

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre a un controllo medico conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione dei rischi **e delle misure di protezione e prevenzione** a norma dell'articolo 4.

Or. en

Emendamento 172

Thomas Mann

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre a un controllo medico conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4.

Emendamento

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre a un controllo medico conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4 **e corrisponde un indennizzo in base al diritto e alle prassi nazionali.**

Or. de

Emendamento 173

Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il datore di lavoro adotta le misure adeguate per garantire che il medico e/o l'autorità medica responsabile della sorveglianza sanitaria abbiano accesso ai risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 174
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I risultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione tenendo conto delle prescrizioni in materia di riservatezza. I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.

soppresso

Or. en

Emendamento 175
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I risultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la **successiva** consultazione tenendo conto delle prescrizioni in materia

3. I risultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la consultazione **in qualunque momento** tenendo conto delle prescrizioni

di riservatezza. I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.

in materia di riservatezza. I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.

Or. de

Emendamento 176
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I risultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione tenendo conto delle prescrizioni in materia di riservatezza. I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.

Emendamento

3. I risultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione tenendo conto delle prescrizioni in materia di riservatezza. I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso **incondizionato** ai loro dati medici personali.

Or. de

Emendamento 177
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Monitoraggio degli effetti a lungo termine

È istituito un comitato di esperti indipendenti incaricato di rivedere le conoscenze scientifiche sugli effetti a lungo termine dell'esposizione elettromagnetica; conformemente all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE la Commissione propone di rivedere la presente direttiva al fine di tenere conto della probabilità di detti effetti.

Emendamento 178
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Gli Stati membri determinano le modalità per indennizzare in maniera congrua i danni alla salute provocati dalle esposizioni oggetto della presente direttiva.***

Emendamento 179
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Basandosi sui più recenti dati scientifici, la Commissione, entro 5 anni dalla data di emanazione della presente direttiva, presenta una proposta di direttiva riveduta per l'introduzione di valori limite di esposizione e valori d'azione per le apparecchiature IRM (come definite all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva).

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, i lavoratori esposti alle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica non sono protetti dai valori limite di esposizione e dai valori di azione della direttiva. L'emendamento sollecita la Commissione a presentare una proposta che preveda un limite temporale per la deroga MRI. (Emendamento all'articolo 3.4).

Emendamento 180 **Karima Delli**

Proposta di direttiva **Articolo 10 – lettera b**

Testo della Commissione

b) tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle norme o specifiche **europee armonizzate** più pertinenti e delle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici;

Emendamento

b) tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle norme o specifiche più pertinenti e delle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici;

Or. en

Emendamento 181 **Karima Delli**

Proposta di direttiva **Articolo 10 – lettera c**

Testo della Commissione

c) adeguare i valori di **orientamento e i valori di** azione purché sia mantenuta la conformità con i valori limite di esposizione esistenti, **e dei relativi elenchi di attività, luoghi di lavoro e tipi di attrezzature** menzionati **negli allegati II e III**.

Emendamento

c) adeguare i valori di azione purché sia mantenuta la conformità con i valori limite di esposizione esistenti menzionati **nell'allegato II**.

Or. en

Emendamento 182
Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione

Al fine di agevolare l'attuazione della presente direttiva, in particolare l'effettuazione della valutazione dei rischi, la Commissione redigerà guide pratiche per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 e degli allegati da II a IV. La Commissione opererà in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Emendamento

Al fine di agevolare l'attuazione della presente direttiva, in particolare l'effettuazione della valutazione dei rischi, la Commissione redigerà guide pratiche per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 e degli allegati da II a IV. La Commissione opererà in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. ***Le guide pratiche, regolarmente aggiornate, prendono in considerazione tra l'altro i futuri sviluppi tecnologici. Questa opera di verifica influenza anche il lavoro condotto dalla Commissione in base all'articolo 10.***

Or. en

Motivazione

In alcuni paragrafi degli allegati gli elenchi forniti a titolo esemplificativo sono validi al momento dell'approvazione della direttiva, ma non tengono conto dei futuri sviluppi tecnologici. E' vitale al riguardo la disponibilità di guide pratiche regolarmente aggiornate in base (tra l'altro) agli sviluppi tecnologici. La Commissione deve svolgere il follow-up in stretta cooperazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Questa attività deve riflettersi anche nel lavoro condotto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10.

Emendamento 183
Karima Delli

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione

La relazione da redigere in conformità con l'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE

Emendamento

La relazione da redigere in conformità con l'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE.

deve riguardare in particolare l'efficacia della direttiva nel ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici e la percentuale di luoghi di lavoro per i quali è stata necessaria l'applicazione di misure correttive.

Or. en

Emendamento 184
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione

La relazione da redigere in conformità con l'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE deve riguardare in particolare l'efficacia della direttiva nel ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici e la percentuale di luoghi di lavoro per i quali è stata necessaria l'applicazione di misure correttive.

Emendamento

Fatta salva la relazione da redigere in conformità con l'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE, ***la Commissione elabora una relazione specifica entro cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva]. Tale relazione specifica*** deve riguardare in particolare l'efficacia della direttiva ***in materia di esposizioni*** nel ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici e la percentuale di luoghi di lavoro per i quali è stata necessaria l'applicazione di misure correttive.

Or. fr

Emendamento 185
Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione

La relazione da redigere in conformità con l'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE deve riguardare in particolare l'efficacia

Emendamento

La relazione da redigere in conformità con l'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE deve riguardare in particolare l'efficacia

della direttiva nel ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici e la percentuale di luoghi di lavoro per i quali è stata necessaria l'applicazione di misure correttive.

della direttiva nel ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici e la percentuale di luoghi di lavoro per i quali è stata necessaria l'applicazione di misure correttive. ***La Commissione deve esaminare le prove scientifiche degli effetti di lungo periodo dell'esposizione ai campi elettromagnetici entro cinque anni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e presentare una proposta per la sua revisione al fine di includervi la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori da detti effetti di lungo periodo.***

Or. en

Emendamento 186
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Corrente di contatto (IC) tra una persona e un oggetto è espressa in amperes (A). Una corrente di contatto di stato stabile si produce quando una persona è in contatto con un oggetto conduttore in un campo ***elettrico***. Nel momento in cui si stabilisce tale contatto, può verificarsi una scarica di scintille con correnti transitorie associate.

Emendamento

Corrente di contatto (IC) tra una persona e un oggetto è espressa in amperes (A). Una corrente di contatto di stato stabile si produce quando una persona è in contatto con un oggetto conduttore in un campo ***elettromagnetico***. Nel momento in cui si stabilisce tale contatto, può verificarsi una scarica di scintille con correnti transitorie associate.

Or. en

Emendamento 187
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Intensità di campo elettrico è una quantità vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in volt per metro (V/m).

Emendamento

Intensità di campo elettrico è una quantità vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in volt per metro (V/m). ***Occorre distinguere al riguardo fra campo elettrico esterno e interno.***

Or. en

Emendamento 188

Karima Delli

Proposta di direttiva

Allegato I – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce mediante l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime il joule per kilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva, il termine si impiega per limitare gli effetti ***non termici*** derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

Emendamento

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce mediante l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime il joule per kilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva, il termine si impiega per limitare gli effetti derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

Or. en

Emendamento 189

Karima Delli

Proposta di direttiva

Allegato I – paragrafo 2

Testo della Commissione

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico e

Emendamento

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica (**B**), la corrente di contatto (**IL**), le intensità di campo elettrico e magnetico

la densità di potenza.

(*E*) e la densità di potenza (*S*).

Or. en

Emendamento 190
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Esposizione *ai campi elettromagnetici nella gamma di frequenza da 0 Hz a 100 kHz*

valori limite di esposizione e valori d'azione

Or. en

Emendamento 191
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A

Testo della Commissione

Emendamento

A. SISTEMA DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

I principi fondamentali del sistema di protezione adottato per la gamma di frequenze sino a 100 kHz (100mila cicli al secondo) sono i seguenti:

In funzione della frequenza e distribuzione dei campi elettromagnetici ai quali il lavoratore è esposto, per indicare i valori limite di esposizione sono utilizzati le grandezze fisiche e i valori seguenti:

- tenere conto delle più recenti raccomandazioni internazionali pubblicate dagli organismi specializzati mondialmente riconosciuti;*
- introdurre semplificazioni adeguate e "limitate allo scopo" al fine di agevolare la comprensione e l'attuazione concreta*

del sistema di protezione;

– attuare in pratica un "sistema di ripartizione in zone" che consenta di categorizzare ciascuna attività e in virtù del quale la localizzazione di un'attività in una zona determinata ha un impatto diretto sulla portata della valutazione del rischio che deve essere effettuata dal datore di lavoro e sulle misure preventive raccomandate;

– limitare il numero di casi in cui il rispetto dei valori limite di esposizione effettivi deve essere garantito poiché il livello di esposizione misurato è più elevato del limite superiore della zona autorizzata più elevata (livello d'azione).

1. Valori limite di esposizione applicabili agli effetti sulla salute e la sicurezza dovuti all'elettrostimolazione dei tessuti (espressi in valori efficaci)

a) il valore limite di esposizione per l'insieme del corpo è derivato dalla soglia di incidenza degli effetti sul sistema nervoso periferico di tutto il corpo e impedisce anche la stimolazione delle fibre nervose nel sistema nervoso centrale; è espresso sotto forma di campi elettrici formati nei tessuti nervosi all'interno del corpo (in V/m):

$f < 3 \text{ kHz} - 0,8 \text{ V/m};$

da 3 kHz a 10 MHz - $2,7 \times 10^{-4} f \text{ V/m};$

dove f è la frequenza espressa in Hertz (Hz);

b) il valore limite di esposizione per la testa è derivato dalla soglia di incidenza degli effetti sul sistema nervoso centrale a livello della testa ed è espresso sotto forma di campi elettrici formati nei tessuti nervosi all'interno del corpo (in V/m):

$f < 10 \text{ Hz} - 0,5/f \text{ V/m};$

da 10 Hz a 25 Hz - $0,05 \text{ V/m};$

da 25 Hz a 400 Hz - $0,002f \text{ V/m};$

da 400 Hz a 3 kHz - 0,8 V/m;

da 3 kHz a 10 MHz - $2,7 \times 10^{-4} f$ V/m;

dove f è la frequenza espressa in Hertz (Hz);

2. Valori limite di esposizione applicabili agli effetti sulla salute e la sicurezza dovuti a effetti termici nei tessuti, al fine di prevenire lo stress termico generalizzato su tutto il corpo e l'eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti

a) il valore limite di esposizione per l'insieme del corpo è derivato dalla soglia di incidenza dello stress termico generalizzato su tutto il corpo ed è espresso come SAR medio per il corpo (in W/kg):

da 9 kHz a 10 GHz - 0,4 W/kg

b) il valore limite di esposizione per la testa e il tronco è derivato dalla soglia di incidenza dello stress termico localizzato su tutto il corpo ed è espresso come SAR localizzato per il corpo (in W/kg):

da 9 kHz a 10 GHz - 10 W/kg

c) il valore limite di esposizione per le membra è derivato dalla soglia di incidenza dello stress termico localizzato nelle membra ed è espresso come SAR localizzato per le membra (in W/kg):

da 9 kHz a 10 GHz - 20 W/kg

dove:

– tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come medie su un qualsiasi periodo di sei minuti;

– la massa adottata per calcolare il SAR medio localizzato è pari a 10 g di tessuto contiguo; il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere

utilizzato nella dosimetria computazionale ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le quantità dosimetriche calcolate abbiano valori conservativi rispetto alle norme guida in materia di esposizione;

– per le esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa tra 0,3 e 10 GHz e per le esposizioni localizzate del capo, lo scopo è di limitare ed evitare effetti auditivi causati da espansioni termoelastiche, si raccomanda un ulteriore limite di base. Quest'ultimo è l'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.

3. Valori limite di esposizione applicabili agli effetti sulla salute e la sicurezza dovuti a effetti termici nei tessuti, al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti sulla superficie del corpo o in prossimità di questa

– i valori limite di esposizione per il riscaldamento della superficie è derivato dalla soglia di incidenza del riscaldamento della superficie ed è espresso come densità di potenza (in W/m²):

da 10 GHz a 300 GHz - 50 W/m²

dove le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm² e su un qualsiasi periodo di $68/f1,05$ minuti (dove f è in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm², non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m²;

4. Valori limite di esposizione applicabili agli effetti sulla salute e la sicurezza dovuti all'esposizione a campi elettrici e

magnetici statici

a) valore limite di esposizione per l'esposizione dell'insieme del corpo a un campo magnetico statico - 2 T

b) valore limite di esposizione per l'esposizione delle mani a un campo magnetico statico - 8 T

Oltre gli 8 T, si applica l'articolo 4, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 192
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – titolo

Testo della Commissione

**B. LIVELLI DI ESPOSIZIONE E
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE**

Emendamento

B. VALORI D'AZIONE

Or. en

Emendamento 193
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – paragrafo 1

Testo della Commissione

In linea con le più recenti raccomandazioni, sono state scelte le seguenti opzioni:

Emendamento

In funzione della frequenza e distribuzione dei campi elettromagnetici ai quali il lavoratore è esposto, le grandezze fisiche e i valori seguenti sono utilizzati per indicare i valori d'azione, il cui valore quantitativo è stabilito per garantire il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione tramite una semplificazione della valutazione, o in corrispondenza dei quali una o più misure

specificate nella presente direttiva devono essere adottate. I valori d'azione corrispondono ai valori del campo stimati o misurati sul posto di lavoro in assenza del lavoratore, come valori massimi sul posto di lavoro. Nell'applicazione, la valutazione dei risultati delle misurazioni tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni stesse determinate secondo la prassi metrologica.

La o le frequenze principali alle quali il lavoratore può essere esposto devono essere determinate. I dati del fabbricante o dell'installatore devono essere utilizzati nella misura in cui sono disponibili. È inoltre necessario valutare se i campi sono sinusoidali o pulsati.

Or. en

Emendamento 194
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– i valori d'azione e i valori d'orientamento corrispondono ai valori del campo stimati o misurati sul posto di lavoro in assenza del lavoratore;

soppresso

Or. en

Emendamento 195
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– i valori d'azione e i valori d'orientamento

– i valori d'azione e i valori d'orientamento

corrispondono ai valori del campo ***stimati*** o misurati sul posto di lavoro in assenza del lavoratore;

corrispondono ai valori del campo misurati sul posto di lavoro in assenza del lavoratore;

Or. de

Emendamento 196
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– i valori limite di esposizione applicabili, da un lato, agli effetti sulla salute e, dall'altro, agli effetti sulla sicurezza, sono espressi sotto forma di campi elettrici formati nei tessuti nervosi all'interno del corpo (in V/m);

soppresso

Or. en

Emendamento 197
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– per un lavoratore soggetto a rischi particolari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), è opportuno effettuare una valutazione individuale, conformemente all'allegato II, punto E.

soppresso

Or. en

Emendamento 198
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – paragrafo 2 – Nota 1

Testo della Commissione

Nota 1: nei casi in cui il valore osservato supera il valore d'azione, è opportuno procedere a una verifica approfondita, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 199
Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – paragrafo 1 – Nota 1

Testo della Commissione

Nota 1: nei casi in cui il valore osservato supera il valore d'azione, è opportuno procedere a una verifica approfondita, **conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.**

Emendamento

Nota 1: nei casi in cui il valore osservato supera il valore **d'orientamento o il valore** d'azione, è opportuno procedere a una verifica approfondita, **rispettivamente secondo l'articolo 4, paragrafo 2bis o l'articolo 4, paragrafo 2.**

Or. en

Emendamento 200
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – paragrafo 1 – Nota 1

Testo della Commissione

Nota 1: nei casi in cui il valore osservato supera il valore d'**azione**, è opportuno procedere a una **verifica approfondita**, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento

Nota 1: nei casi in cui il valore osservato supera il valore d'**orientamento**, è opportuno procedere a una **valutazione**, conformemente all'articolo 4, paragrafo **2bis.**

Emendamento 201
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – paragrafo 1 – Nota 2

Testo della Commissione

Nota 2: nelle situazioni in cui la forma di un segnale è sufficientemente diversa da una sinusoide da influenzare il risultato, è opportuno utilizzare i valori di picco come segue. Per i valori limite di esposizione, il valore di picco dovrebbe essere confrontato al valore di picco del campo elettrico indotto ottenuto moltiplicando i valori della tabella 2.1 per 1,41. Per i livelli dei campi magnetici ed elettrici all'esterno del corpo, è opportuno confrontare i valori di picco del tasso di fluttuazione temporale di tali campi ai valori delle tabelle 2.2 o 2.3 moltiplicati per $8,9f$ (che equivale a $\sqrt{2} 2\pi f$).

Emendamento

Nota 2: per i campi elettrici e magnetici non sinusoidali l'esposizione è valutata secondo gli Orientamenti ICNIRP, secondo altri pertinenti standard o orientamenti scientifici o in base alle indicazioni fornite dalla Commissione per l'applicazione della direttiva.

Motivazione

Misurando i campi elettrici ed elettromagnetici con le apparecchiature disponibili in commercio non è sempre chiaro se la forma del segnale sia sinusoidale o meno. L'ICNIRP ha fornito delle direttive per i metodi di misurazione dei campi sinusoidali. Inoltre, non tutti i campi contenenti armoniche sono causati da segnali a impulsi.

Emendamento 202
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – paragrafo 1 – Nota 2

Testo della Commissione

Nota 2: nelle situazioni in cui la forma di un segnale è sufficientemente diversa da

Emendamento

Nelle situazioni in cui la forma di un segnale è sufficientemente diversa da una

una sinusoidale da influenzare il risultato, è opportuno utilizzare i valori di picco come segue. Per i valori limite di esposizione, il valore di picco dovrebbe essere confrontato al valore di picco del campo elettrico indotto ottenuto moltiplicando i valori **della tabella 2.1** per 1,41. Per i livelli dei campi magnetici ed elettrici all'esterno del corpo, è opportuno confrontare i valori di picco del tasso di fluttuazione temporale di tali campi ai valori **delle tabelle 2.2 o 2.3** moltiplicati per $8,9f$ (che equivale a $\sqrt{2} 2\pi f$).

sinusoidale da influenzare il risultato, è opportuno utilizzare i valori di picco come segue. Per i valori limite di esposizione, il valore di picco dovrebbe essere confrontato al valore di picco del campo elettrico indotto ottenuto moltiplicando i valori **espressi in valori efficaci** per 1,41.

Per i livelli dei campi magnetici ed elettrici all'esterno del corpo, è opportuno confrontare i valori di picco del tasso di fluttuazione temporale di tali campi ai valori **limite di esposizione o ai valori d'azione derivati per prevenire l'elettrostimolazione dei tessuti** moltiplicati per $8,9f$ (che equivale a $\sqrt{2} 2\pi f$).

Or. en

Emendamento 203
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – paragrafo 2

Testo della Commissione

Per i segnali ad impulsi più complessi, è opportuno effettuare una verifica approfondita conformemente all'articolo 3, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 204
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – Tabella 2.1

Testo della Commissione

Emendamento

**Tabella 2.1 Valori limite di esposizione
(espressi in valori efficaci) *soppressa***

Or. en

Emendamento 205
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – Tabella 2.1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

f è la frequenza espressa in Hertz (Hz) *soppresso*

Or. en

Emendamento 206
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – Tabella 2.1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

***Il valore limite di esposizione applicabile
agli effetti sulla sicurezza è derivato dalla
soglia di incidenza degli effetti sul sistema
nervoso centrale (SNC) a livello della
testa. *soppresso****

Or. en

Emendamento 207
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – Tabella 2.1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il valore limite di esposizione applicabile agli effetti sulla salute è derivato dalla soglia di incidenza degli effetti sul sistema nervoso periferico (SNP) e impedisce anche la stimolazione delle fibre nervose nel sistema nervoso centrale. **soppresso**

Or. en

Emendamento 208
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – Tabella 2.1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

I valori limite di esposizione applicabili ai campi magnetici statici sono esposti nella tabella 2.3 **soppresso**

Or. en

Emendamento 209
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – Tabella 2.2

Testo della Commissione

Tabella 2.2 Valori *d'orientamento* e valori d'azione applicabili a un'esposizione a un **campo elettrico (valori efficaci)**

Frequenza	<i>Valore d'orientamento</i>	<i>Valore d'azione</i>
(Hz)	(V/m)	(V/m)
1 – 25	20×10^3	20×10^3
PE478.400v01-00	110/128	AM\886093IT.doc

25 – 90	$500 \times 10^3/f$	20×10^3
90 – 3000	$500 \times 10^3/f$	$1800 \times 10^3/f$
3000 - 100000	170	600

Emendamento

Tabella 1. Valori *d'azione* applicabili a un'esposizione a un **campo elettrico**

Frequenza	<i>Esposizione della testa</i>	<i>Esposizione dell'insieme del corpo</i>
(Hz)	(V/m)	(V/m)
1 – 25	20×10^3	20×10^3
25 – 90	$500 \times 10^3/f$	20×10^3
90 – 3000	$500 \times 10^3/f$	$1800 \times 10^3/f$
<i>3000 - 10⁵</i>	<i>170</i>	<i>600</i>
<i>10⁵ – 10⁶</i>	<i>---</i>	<i>600</i>
<i>10⁶ – 10⁷</i>	<i>---</i>	<i>600 10⁶/f</i>
<i>10⁷ - 4 10⁸</i>	<i>---</i>	<i>60</i>
<i>4 10⁸ - 2 10⁹</i>	<i>---</i>	<i>3 x 10⁻³ x f^{0.5}</i>
<i>2 10⁹ - 10¹⁰</i>	<i>---</i>	<i>137</i>
<i>10¹⁰ - 3 10¹¹</i>	<i>---</i>	<i>137</i>

Or. en

Emendamento 210
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – Tabella 2.2 – Nota 1

Testo della Commissione

Nota 1: il valore d'azione applicabile ai campi elettrici nella gamma di frequenze comprese tra 1-90 Hz è limitato a 20 kV/m al fine di limitare i rischi degli effetti indiretti che rappresentano le scariche di

Emendamento

Nota 1: il valore d'azione applicabile ai campi elettrici nella gamma di frequenze comprese tra 1-90 Hz è limitato a 20 kV/m al fine di limitare i rischi degli effetti indiretti che rappresentano le scariche di

scintille che possono formarsi quando un lavoratore entra in contatto con un oggetto conduttore avente un diverso potenziale elettrico. Quando il rischio di scariche di scintille è gestito mediante il ricorso a mezzi tecnici e alla formazione dei lavoratori, le esposizioni che superano i valori d'azione possono essere accettati a condizione che i valori limite di esposizione non siano superati, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

scintille che possono formarsi quando un lavoratore entra in contatto con un oggetto conduttore avente un diverso potenziale elettrico. Quando il rischio di scariche di scintille è gestito mediante il ricorso a mezzi tecnici e alla formazione dei lavoratori, le esposizioni che superano i valori d'azione possono essere accettati a condizione che i valori limite di esposizione non siano superati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 211
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – tabella 2.3

Testo della Commissione

Tabella 2.3 Valori *d'orientamento* e valori d'azione applicabili a un'esposizione a un campo magnetico (valori efficaci)

Frekuensi	Valore d'orientamento	Valore d'azione
(Hz)	(μ T)	(μ T)
0	2×10^6	8×10^6
>0 – 1	$(2-1.8 f) \times 10^6$	$(5.67 - 5f) \times 10^6$
1 – 8	$2 \times 10^5 / f^2$	$0.666 \times 10^6 / f$
8 – 25	$25000 / f$	$0.666 \times 10^6 / f$
25 – 300	1000	$0.666 \times 10^6 / f$
300 - 3000	$3 \times 10^5 / f$	$0.666 \times 10^6 / f$
3000 - 9000	100	222
9000 - 20000	100	$2 \times 10^6 / f$
20000 – 100000	$2 \times 10^6 / f$	$2 \times 10^6 / f$

Emendamento

Tabella 2. Valori *d'azione* applicabili a un'esposizione a un campo magnetico (valori efficaci)

Frequenza (Hz)	<i>Esposizione della testa</i> (μ T)	<i>Esposizione dell'insieme del corpo</i> (μ T)
0	2×10^6	8×10^6
>0 – 1	$(2-1.8 f) \times 10^6$	$(5.67 - 5f) \times 10^6$
1 – 8	$2 \times 10^5 / f^2$	$0.666 \times 10^6 / f$
8 – 25	$25000 / f$	$0.666 \times 10^6 / f$
25 – 300	1000	$0.666 \times 10^6 / f$
300 - 3000	$3 \times 10^5 / f$	$0.666 \times 10^6 / f$
3000 - 9000	100	222
9000 - 20000	100	$2 \times 10^6 / f$
20000 – 100000	$2 \times 10^6 / f$	$2 \times 10^6 / f$
$10^5 - 10^7$	---	$2 \times 10^6 / f$
$10^7 - 4 \times 10^8$	---	0.2
$4 \times 10^8 - 2 \times 10^9$	---	$10^{-5} \times f^{0.5}$
$2 \times 10^9 - 10^{10}$	---	0.45
$10^{10} - 3 \times 10^{11}$	---	0.45

Or. en

Emendamento 212
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – Tabella 2.3 – Nota 1

Testo della Commissione

Nota 1: *i valori di questa tabella relativi alla frequenza di 0 Hz sono valori limite di esposizione.* Oltre gli 8 T, si applica *l'articolo 3, paragrafo 6.*

Emendamento

Nota 1: *f è la frequenza espressa in Hertz (Hz)*

Emendamento 213
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – Tabella 2.3 – Nota 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Nota 1 bis:

Oltre gli 8 T, si applica ***l'articolo 4, paragrafo 3.***

Emendamento 214
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – Tabella 2.3 – Nota 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nota 2: il valore d'azione per una frequenza superiore a 9 kHz e il valore d'***orientamento relativo*** a una frequenza superiore a 20 kHz risultano dai valori limite di esposizione relativi al SAR medio per il corpo intero, così come definito nell'allegato ***III***.

Nota 2: il valore d'azione per ***l'esposizione dell'insieme del corpo a*** una frequenza superiore a 9 kHz e il valore d'***azione per l'esposizione della testa*** a una frequenza superiore a 20 kHz risultano dai valori limite di esposizione relativi al SAR medio per il corpo intero, così come definito nell'allegato ***II***.

Emendamento 215
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – parte C

Testo della Commissione

Emendamento

C. [...]

soppresso

Motivazione

L'elenco della parte C non tiene conto dello sviluppo tecnologico; fornisce esempi che potrebbero in futuro perdere la loro validità e contiene dati poco accurati. Poiché va riveduto lo si potrebbe più opportunamente fare nella Guida pratica che sarà fornita dalla Commissione in base all'articolo 13 della proposta.

Emendamento 216
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte C

Testo della Commissione

Emendamento

C. [...]

soppresso

Or. en

Emendamento 217
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Allegato II – parte C

Testo della Commissione

Emendamento

C. [...]

soppresso

Or. en

Motivazione

L'inclusione delle Attrezzature di lavoro e di attività e l'ordine in cui sono elencate sono scientificamente poco fondati. Non si capisce bene poi quali siano le implicazioni normative dell'Allegato II C. L'Allegato potrebbe più opportunamente essere trasformato in una guida non vincolante basata su principi scientifici.

Emendamento 218
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Allegato II – parte C – punto 1 – pallino 10 – sub-pallino 1

Testo della Commissione

- trasporto ferroviario alimentato da corrente alternata (50 Hz)

Emendamento

- trasporto ferroviario alimentato da corrente alternata (50 Hz, **16,7 Hz**)

Or. fr

Motivazione

Per ragioni storiche le ferrovie d'Europa operano con differenti frequenze: 50 Hz (per la rete pubblica europea, contro i 60 Hz degli Stati Uniti) e 16,7 Hz (in Austria, Germania, Norvegia, Svezia e Svizzera). E' assai probabile che gli autori del testo non fossero consapevoli di questa diversità per le ferrovie a trazione elettrica.

Emendamento 219
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Allegato II – parte C – punto 1 – pallino 10 – sub- pallino 1

Testo della Commissione

- trasporto ferroviario alimentato da corrente alternata (50 Hz)

Emendamento

- trasporto ferroviario alimentato da corrente alternata (50 Hz, **16,7 Hz**)

Or. de

Emendamento 220
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Allegato II – parte C – punto 1 – pallino 10 – sub-pallino 1

Testo della Commissione

- trasporto ferroviario alimentato da corrente alternata (50 Hz)

Emendamento

- trasporto ferroviario alimentato da corrente alternata (50 Hz, **16,7 Hz**)

Or. en

Emendamento 221
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato II – parte D

Testo della Commissione

Emendamento

D. MISURE PREVENTIVE e altre condizioni

soppresso

1) Per le persone soggette a rischi particolari di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), è opportuno effettuare una valutazione individuale conformemente al punto E.

2) Zona d'esposizione al di sotto del valore d'orientamento:

– segnaletica adeguata

3) Zona d'esposizione al di sopra del valore d'orientamento ma al di sotto del valore d'azione

– segnaletica adeguata

– misure di delimitazione (ad esempio segnaletica al suolo, barriere) al fine di limitare o controllare l'accesso, a seconda dei casi

– informazione e formazione specifica dei lavoratori interessati

– verifica del rispetto dei valori limite di esposizione concernenti gli effetti sulla sicurezza o procedure di sostituzione volte a garantire la corretta gestione degli effetti nocivi sulla sicurezza.

4) Esposizioni che superano il valore d'azione:

– segnaletica adeguata

– misure di delimitazione (ad esempio segnaletica al suolo, barriere) al fine di limitare o controllare l'accesso, a seconda dei casi

– verifica del rispetto dei valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute

– procedure volte a gestire le scariche di scintille mediante strumenti tecnici e mediante la formazione dei lavoratori (si applica unicamente nel caso in cui l'esposizione a un campo elettrico avviene nella zona interessata)

– adeguata delimitazione e misure in materia d'accesso

– informazione e formazione specifica dei lavoratori interessati.

Or. en

Emendamento 222
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Allegato II – parte D

Testo della Commissione

Emendamento

D. MISURE PREVENTIVE e altre condizioni

soppresso

1) Per le persone soggette a rischi particolari di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), è opportuno effettuare una valutazione individuale conformemente al punto E.

2) Zona d'esposizione al di sotto del valore d'orientamento:

– segnaletica adeguata

3) Zona d'esposizione al di sopra del valore d'orientamento ma al di sotto del valore d'azione

– segnaletica adeguata

– misure di delimitazione (ad esempio segnaletica al suolo, barriere) al fine di limitare o controllare l'accesso, a seconda dei casi

– informazione e formazione specifica dei lavoratori interessati

– verifica del rispetto dei valori limite di esposizione concernenti gli effetti sulla sicurezza o procedure di sostituzione volte a garantire la corretta gestione degli effetti nocivi sulla sicurezza.

4) Esposizioni che superano il valore d'azione:

– segnaletica adeguata

– misure di delimitazione (ad esempio segnaletica al suolo, barriere) al fine di limitare o controllare l'accesso, a seconda dei casi

– verifica del rispetto dei valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute

– procedure volte a gestire le scariche di scintille mediante strumenti tecnici e mediante la formazione dei lavoratori (si applica unicamente nel caso in cui l'esposizione a un campo elettrico avviene nella zona interessata)

– adeguata delimitazione e misure in materia d'accesso

– informazione e formazione specifica dei lavoratori interessati.

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista legale nonché in un'ottica di protezione, la sezione D dell'Allegato 2 è in contrasto con altre parti della direttiva, fra cui i principi generali di prevenzione presentati all'articolo 5 ("Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi", che muovono dai principi generali di prevenzione della direttiva quadro). L'articolo va soppresso e inserito in una guida non vincolante.

Emendamento 223

Heinz K. Becker

Proposta di direttiva

Allegato II – parte D – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) Zona d'esposizione al di sotto del valore d'orientamento:

soppresso

– segnaletica adeguata

Or. de

Emendamento 224

Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva

Allegato II – parte D – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) Zona d'esposizione al di sotto del valore d'orientamento:

soppresso

– segnaletica adeguata

Or. en

Emendamento 225

Karima Delli

Proposta di direttiva

Allegato II – parte E

Testo della Commissione

Emendamento

E. PERSONE SOGGETTE A RISCHI PARTICOLARI

soppresso

I lavoratori che hanno dichiarato di essere portatori di un dispositivo medico impiantabile attivo (AIMD) e le lavoratrici che hanno dichiarato di essere incinte sono considerati come persone soggette a rischi particolari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c).

Quando un lavoratore ha dichiarato a l suo datore di lavoro di essere portatore di

un dispositivo AIMD, spetta al datore di lavoro effettuare una valutazione volta a determinare quale restrizione eventuale collegata al suo luogo di lavoro è necessaria per evitare un'interferenza con il sistema impiantato. Vari consigli relativi all'attuazione di questa valutazione sono forniti dal CENELEC (si veda la norma EN 50527 e le parti corrispondenti). È opportuno notare che il principio alla base degli orientamenti del CENELEC è quello in base al quale l'interferenza non ha luogo quando i campi si situano al di sotto dei livelli di riferimento forniti nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz).

Quando una lavoratrice ha dichiarato il suo stato di gravidanza al datore di lavoro, si applicano i requisiti della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Il datore di lavoro deve permettere alla lavoratrice di evitare di penetrare all'interno delle zone in cui le esposizioni superano i limiti di esposizione applicabili al pubblico indicati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, o dalle successive revisioni.

Or. en

Emendamento 226
Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Allegato II – parte E – paragrafo 3

Testo della Commissione

Quando una lavoratrice ha dichiarato il suo stato di gravidanza al datore di lavoro, si applicano i requisiti della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Il datore di lavoro ***deve permettere alla lavoratrice di evitare*** di penetrare all'interno delle zone in cui le esposizioni superano i limiti di esposizione applicabili al pubblico indicati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, o dalle successive revisioni.

Emendamento

Quando una lavoratrice ha dichiarato il suo stato di gravidanza al datore di lavoro, si applicano i requisiti della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Il datore di lavoro ***ha la facoltà di rifiutarsi*** di penetrare all'interno delle zone in cui le esposizioni superano i limiti di esposizione applicabili al pubblico indicati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, o dalle successive revisioni.

Or. fi

Emendamento 227
Karima Delli

Proposta di direttiva
Allegato III

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 228
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato III – parte C

Testo della Commissione

Emendamento

***C. CATEGORIE DI ATTREZZATURE
DA LAVORO O DI ATTIVITÀ***

soppresso

1) In condizioni normali, le seguenti attività sono considerate come suscettibili di esporre il lavoratore a un valore al di sotto del valore d'azione.

· Luoghi di lavoro nei quali solo le apparecchiature che rispettano le direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE sono utilizzate conformemente alla loro destinazione, in particolare:

- trasmettitori (di piccole dimensioni, stazioni di base per GSM, < 1 W)**
- telefoni e portatili**
- sistemi radar (controlli di velocità, radar meteorologici)**
- identificazione mediante radiofrequenza superiore a 100 kHz**
- asciugatura mediante microonde**
- trasmettitori TETRA installati in piloni**
- trasmettitori TETRA installati su veicoli, aventi una potenza massima di 10 W**
- smagnetizzatori di nastri magnetici**
- stazioni di base per telefonia mobile (GSM, UMTS)**

2) In condizioni normali, le seguenti attività sono considerate come suscettibili di esporre il lavoratore a valori che superano il valore d'azione.

- attrezzature in corso di installazione o di manutenzione (individuazione di guasti)**
- riscaldamento mediante induzione non automatizzata che funziona in questa gamma di frequenza**
- illuminazione mediante radiofrequenza e microonde**
- controlli magnetici non distruttivi**
- attività situate nella zona di esclusione al pubblico intorno:**
 - a grandi emittenti di radiodiffusione**
 - a sistemi radar (di navigazione)**

· *ad altre apparecchiature che generano campi elettromagnetici*

Or. en

Motivazione

L'elenco della parte C non tiene conto dello sviluppo tecnologico. Poiché va riveduto lo si potrebbe più opportunamente fare nella Guida pratica che sarà fornita dalla Commissione in base all'articolo 13 della proposta.

Emendamento 229
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Allegato III – parte C

Testo della Commissione

Emendamento

***C. CATEGORIE DI ATTREZZATURE
DA LAVORO O DI ATTIVITÀ***

soppresso

1) In condizioni normali, le seguenti attività sono considerate come suscettibili di esporre il lavoratore a un valore al di sotto del valore d'azione.

· Luoghi di lavoro nei quali solo le apparecchiature che rispettano le direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE sono utilizzate conformemente alla loro destinazione, in particolare:

· trasmettitori (di piccole dimensioni, stazioni di base per GSM, < 1 W)

· telefoni e portatili

· sistemi radar (controlli di velocità, radar meteorologici)

· identificazione mediante radiofrequenza superiore a 100 kHz

· asciugatura mediante microonde

· trasmettitori TETRA installati in piloni

· trasmettitori TETRA installati su veicoli, aventi una potenza massima di 10 W

- *smagnetizzatori di nastri magnetici*
- *stazioni di base per telefonia mobile (GSM, UMTS)*

2) In condizioni normali, le seguenti attività sono considerate come suscettibili di esporre il lavoratore a valori che superano il valore d'azione.

- *attrezzature in corso di installazione o di manutenzione (individuazione di guasti)*
- *riscaldamento mediante induzione non automatizzata che funziona in questa gamma di frequenza*
- *illuminazione mediante radiofrequenza e microonde*
- *controlli magnetici non distruttivi*
- *attività situate nella zona di esclusione al pubblico intorno:*
 - *a grandi emittenti di radiodiffusione*
 - *a sistemi radar (di navigazione)*
 - *ad altre apparecchiature che generano campi elettromagnetici*

Or. en

Motivazione

L'inclusione delle Attrezzature di lavoro e di attività e l'ordine in cui sono elencate sono scientificamente poco fondati. Non si capisce bene poi quali siano le implicazioni normative dell'Allegato III C. L'Allegato potrebbe più opportunamente essere trasformato in una guida non vincolante basata su principi scientifici.

Emendamento 230

Ole Christensen

Proposta di direttiva Allegato III – parte D

Testo della Commissione

Emendamento

D. MISURE DI PREVENZIONE

soppresso

1) Per le persone soggette a rischi

particolari, di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), è opportuno effettuare una valutazione individuale conformemente all'allegato III, lettera E.

2) Zone di esposizione al di sotto del valore d'azione:

– segnaletica adeguata

– informazione dei lavoratori

3) Esposizioni che superano il valore d'azione:

– verifica del rispetto dei valori limite di esposizione

– adeguata delimitazione e misure in materia d'accesso

– informazione e formazione specifica dei lavoratori interessati.

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista legale nonché in un'ottica di protezione, la sezione D dell'Allegato III è in contrasto con altre parti della direttiva, fra cui i principi generali di prevenzione presentati all'articolo 5 ("Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi", che muovono dai principi generali di prevenzione della direttiva quadro). L'articolo andrebbe soppresso e inserito in una guida non vincolante.

Emendamento 231

Heinz K. Becker

Proposta di direttiva

Allegato III – parte D – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) Zone di esposizione al di sotto del valore d'azione:

soppresso

– segnaletica adeguata

– informazione dei lavoratori

Or. de

Emendamento 232

Thomas Mann

Proposta di direttiva

Allegato III – parte E – comma 1

Testo della Commissione

I lavoratori che hanno dichiarato di essere portatori di un dispositivo medico impiantabile attivo (AIMD) e le lavoratrici che hanno dichiarato di essere incinte sono considerati come persone soggette a rischi particolari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c).

Emendamento

I lavoratori che hanno dichiarato di essere portatori di un dispositivo medico impiantabile attivo (AIMD), ***i lavoratori di giovane età*** e le lavoratrici che hanno dichiarato di essere incinte sono considerati come persone soggette a rischi particolari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c).

Or. de

Emendamento 233

Sari Essayah

Proposta di direttiva

Allegato III – parte E – comma 3

Testo della Commissione

Quando una lavoratrice ha dichiarato il suo stato di gravidanza al datore di lavoro, si applicano i requisiti della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, ***del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Il datore di lavoro deve permettere alla lavoratrice di evitare di*** penetrare all'interno delle zone in cui le esposizioni superano i limiti di esposizione applicabili al pubblico indicati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, o dalle successive revisioni.

Emendamento

Quando una lavoratrice ha dichiarato il suo stato di gravidanza al datore di lavoro, si applicano i requisiti della direttiva 92/85/CEE del Consiglio. ***Il lavoratore ha la facoltà di non*** penetrare all'interno delle zone in cui le esposizioni superano i limiti di esposizione applicabili al pubblico indicati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, o dalle successive revisioni.

Or. en

Motivazione

Come misura precauzionale, stanti le scarse conoscenze circa gli effetti delle esposizioni sull'embrione, i lavoratori devono avere la facoltà di rifiutarsi di accedere a zone in cui l'esposizione potrebbe essere potenzialmente nociva al feto.